

CITTA' DI LODI (LO)

DISCIPLINARE DI GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, TRAMITE FINANZA DI PROGETTO AI SENSI DELL’ART. 193 DEL D.LGS. 36/2023, DELLA GESTIONE INTEGRATA DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO E DELLE AREE DI SOSTA DESTINATE AI RESIDENTI NEL TERRITORIO COMUNALE DI LODI COMPRESA LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PARCHEGGIO IN ELEVAZIONE GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA

Stazione Appaltante: COMUNE DI LODI, Piazza Broletto, 1 - Lodi (LO) –

Sito Internet: www.comune.lodi.it

Ripartizione competente per procedura di gara: Direzione 3 - Gestione del territorio - Tel. 0371/4091 e-mail peo.lavori.pubblici@comune.lodi.it pec: comunedilodi@legalmail.it Responsabile Unico del procedimento ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. 36/23 (Codice): ing. Giovanni Ligi - e-mail giovanni.ligi@comune.lodi.it - tel. 0371/4091

PREMESSE

Il presente Disciplinare di Gara contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dal Comune di Lodi in qualità di Ente Concedente con determinazione dirigenziale n. del per l'affidamento in concessione, mediante finanza di progetto ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. alla cui base insiste la proposta del promotore, della gestione integrata del servizio di sosta a pagamento, dei lavori di realizzazione di una nuova struttura in elevazione destinata a parcheggio e di manutenzione straordinaria dei parcheggi già esistenti e l’attuazione di un sistema di smart parking oltre ad interventi di implementazione dei servizi di ZTL e bike sharing sul territorio comunale.

L'Ente Concedente, con deliberazione della Giunta Comunale n. 79 del 22/04/2026 e successiva deliberazione del Consiglio n. 42 del 14.05.2026, ha accolto la proposta di finanza di progetto, approvando il progetto di fattibilità tecnico-economica del soggetto proponente City Green Light s.r.l., depositata in data 31/03/2026 prot. 20550 e dichiarandone altresì il pubblico interesse.

Il progetto di fattibilità deve risultare conforme alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi di cui ai seguenti Decreti di riferimento:

- Decreto del Ministero della Transizione Ecologica n. 256 del 23/06/2022;
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 05/08/2024.

Lo svolgimento delle attività oggetto di affidamento dovrà essere conforme alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi di cui ai sopra indicati Decreti di riferimento.

Il progetto di fattibilità tecnico-economica deve altresì conformarsi alle indicazioni/prescrizioni contenute nella delibera di Consiglio Comunale n. 42 del 14.05.2026 e nella relazione art. 14 D.Lgs. 201/2022 ad essa allegata, alle prescrizioni della determinazione dirigenziale sopra richiamata di avvio della procedura di gara ed alle indicazioni di cui al presente disciplinare.

L'affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 71 e dell'art. 193 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. La presente procedura aperta è interamente svolta tramite la piattaforma telematica accessibile all'indirizzo www.ariaspa.it.

La durata del procedimento è prevista pari a 4 mesi dalla pubblicazione del bando, salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga previste all'articolo 1, commi 4 e 5, dell'allegato II.3 del codice. Il luogo di svolgimento del servizio e dei lavori è il territorio del Comune di Lodi, codice NUTS ITC 49

CIG da acquisire in fase di avvio della procedura sul portale ARIA/Sintel

CUI S84507570152202600017

CUP E19J26002710007

CPV 98351000-8 Servizi di gestione parcheggi

CPV 45000000-7 Lavori di costruzione

CPV 71500000-3 Servizi connessi alla costruzione

Il Responsabile unico del progetto è ing. Giovanni Ligi, Dirigente DO3 Servizi Tecnici, mail: comunedilodi@legalmail.it – giovanni.ligi@comune.lodi.it, Tel. 0371-4091

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 La piattaforma telematica di negoziazione

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile. La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da: difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma; utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato "Norme tecniche di utilizzo" della piattaforma SINTEL reperibile al link www.ariaspa.it.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso. La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento. Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema. Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla

scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato sulla piattaforma ARIA/SINTEL reperibile al link www.ariaspa.it.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico. La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte all'indirizzo www.ariaspa.it.

1.2. Dotazioni tecniche

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nelle norme tecniche di utilizzo della piattaforma ARIA/SINTEL, che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile: a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma; b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS; c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS; d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da: un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05); un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14; un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:

- i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
- ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;
- iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3. Identificazione

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma. L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico. L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS. Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara. Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate contattando il call center al

numero (+39) 800116738 attivo dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 17:30 escluso i festivi, oppure inviando un'e-mail al seguente indirizzo supportoacquistipa@ariaspa.it.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

1. bando di gara;
2. disciplinare di gara;
3. modulistica allegata al disciplinare e reperibile sulla piattaforma ARIA/Sintel:
 - allegato A) domanda di partecipazione;
 - allegato B1) sub appalto;
 - allegato B2) sub appalto facoltativo;
 - allegato C1) avvalimento non premiale;
 - allegato C2) avvalimento premiale;
 - allegato D) dichiarazione soggetti associati;
 - allegato E) dichiarazione progettisti;
 - allegato F) imposta di bollo;
 - allegato G) dichiarazione segreti tecnici e commerciali;
 - allegato H) dichiarazione equivalenza tutele;
 - allegato I) offerta economica;
 - allegato L) privacy;
 - allegato M) spese sostenute per la predisposizione del PFTE;
4. deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 14.05.2026 con le relative prescrizioni ed allegati contenenti la proposta del promotore articolata come di seguito:

Sezione relazioni:

00	EE	Elenco elaborati
01	RG	Relazione Generale
02	RT	Relazione tecnica Smart City
03	RT_all.1	Schede tecniche dei materiali utilizzati
04	ASV	Asseverazione tecnica
05	RSO	Relazione di sostenibilità dell'opera
06	CR	Cronoprogramma
07	PM	Piano preliminare di manutenzione delle opere e delle sue parti
08	SCG	Specifiche delle caratteristiche del servizio e della gestione
09	BC	Bozza di convenzione
10	MR	Matrice dei rischi

Sezione contabile:

11	CSS	Calcolo sommario della spesa
12	QE	Quadro economico
13	PEF	Piano Economico Finanziario Asseverato

Sezione elaborati grafici:

14	INQ	Inquadramento
----	-----	---------------

15	INQV	Inquadramento e vincoli
16	DIM	Dimensione area
17	PGP	Planimetria generale di progetto
18	P12	Piano P1 e P2
19	PROSEZ	Prospetti e sezioni
20	PVP	Planimetria viabilità di progetto
21	ASSO	Viste assonometriche di progetto
22	RP	Render di progetto
23	DIST	Distanze dalle abitazioni e sede stradale
24	INT	Interferenze di cantiere con viabilità
25	RT_all.2	Sistema della sosta: situazione attuale
26	RT_all.3	Interazione domanda e offerta di sosta
27	RT_all.4	Sistema della sosta: riorganizzazione dell'offerta di sosta

- reperibile al seguente link <https://lodi.e-pal.it/L190/atto/show/664715?anno=2026&oggetto=&tipoAtto=&numeroMin=42&numeroMax=42&soggetti=&dataMin=&dataMax=&idSezione=213425&justGrid=&fontSize=&textColor=&linkColor=&linkColorHover=&rowColor=&rowColorHover=&logo=&activePage=0&extension=&messageError=&search=&exportAll=&sort=annoNumeroRegistro&order=desc;>
5. il patto di integrità approvato con DGR n. 1751 del 17/06/2019;
 6. deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 06.02.2025 ad oggetto: "APPROVAZIONE DELLA POLITICA TARIFFARIA RELATIVA ALLA SOSTA A PAGAMENTO NEL COMUNE DI LODI - ANNO 2025" reperibile al seguente link: <https://lodi.e-pal.it/L190/atto/show/565478?anno=2025&oggetto=&tipoAtto=&numeroMin=24&numeroMax=24&soggetti=&dataMin=&dataMax=&idSezione=213424&justGrid=&fontSize=&textColor=&linkColor=&linkColorHover=&rowColor=&rowColorHover=&logo=&activePage=0&extension=&messageError=&search=&exportAll=&sort=annoNumeroRegistro&order=desc;>
 7. deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 18.02.2025 ad oggetto: "APPROVAZIONE PIANO PARTICOLAREGGIATO DELLA SOSTA – SISTEMA DELLA SOSTA E PROPOSTA DI REGOLAMENTAZIONE" reperibile al seguente link: <https://lodi.e-pal.it/L190/atto/show/567004?anno=2025&oggetto=&tipoAtto=&numeroMin=15&numeroMax=15&soggetti=&dataMin=&dataMax=&idSezione=213425&justGrid=&fontSize=&textColor=&linkColor=&linkColorHover=&rowColor=&rowColorHover=&logo=&activePage=0&extension=&messageError=&search=&exportAll=&sort=annoNumeroRegistro&order=desc;>
 8. deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 27.04.2026 ad oggetto: "APPROVAZIONE "REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ACCESSO E LA PERMANENZA NELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO (ZTL)" reperibile al seguente link: <https://lodi.e-pal.it/L190/atto/show/661411?anno=2026&oggetto=&tipoAtto=&numeroMin=31&numeroMax=31&soggetti=&dataMin=&dataMax=&idSezione=213425&justGrid=&fontSize=&textColor=&linkColor=&linkColorHover=&rowColor=&rowColorHover=&logo=&activePage=0&extension=&messageError=&search=&sort=annoNumeroRegistro&order=desc;>
 9. determinazione dirigenziale n. [REDACTED] in data [REDACTED] di avvio delle procedure di gara reperibile al seguente link: [REDACTED].

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sul sito istituzionale della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente", al seguente link: [https://lodi.e-pal.it/L190/?idSezione=491770&id=&sort=&activePage=&search=.](https://lodi.e-pal.it/L190/?idSezione=491770&id=&sort=&activePage=&search=)

2.2. Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare entro il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso in Piattaforma attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione alla Piattaforma stessa. Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 8 (otto) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma nella sezione apposita dei chiarimenti. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale. La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso. Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3. Comunicazioni

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura. In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari. In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, DURATA, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

3.1 Oggetto dell'appalto

L'appalto di cui trattasi ha per oggetto l'affidamento congiunto in concessione, tramite finanza di progetto, della gestione integrata del servizio di sosta a pagamento con realizzazione di innovativo sistema di smart parking, dei lavori di realizzazione di una nuova struttura in elevazione destinata a parcheggio in via Massena e di manutenzione ordinaria e straordinaria dei parcheggi già esistenti oltre ad interventi di implementazione dei servizi di ZTL e bike sharing sul territorio comunale, compresi i servizi di architettura e ingegneria finalizzati alla progettazione esecutiva ed al coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione.

La concessione comprende nello specifico:

- La gestione delle aree di sosta assoggettate al pagamento, inclusa la riscossione (compresi i parcheggi Matteotti e Polenghi)

- L'attività di accertamento di violazioni della sosta;
- Le attività di progettazione esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase progettuale, realizzazione, manutenzione e gestione di un nuovo parcheggio in elevazione in via General Massena;
- Le attività di progettazione esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase progettuale, realizzazione, manutenzione e gestione di un innovativo sistema di smart parking compresa l'implementazione di piattaforme informatiche e tecnologie per lo smart parking;
- Le attività di progettazione esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase progettuale, realizzazione e manutenzione di minimo nuovi 10 varchi ZTL;
- La fornitura e successiva gestione e manutenzione di minimo numero 3 punti bike sharing attrezzati.

Ai sensi dell'art. 58 del D.lgs. 36/2023 per l'appalto in esame si ritiene che non sia possibile ed economicamente conveniente la suddivisione in lotti funzionali in quanto, trattandosi di attività strettamente collegate, è bene che l'esecuzione rimanga in capo ad un unico soggetto, che ne dovrà così rispondere globalmente. In particolare, formano oggetto della concessione le seguenti attività:

- a) la predisposizione del progetto esecutivo e il coordinamento della sicurezza nelle fasi di progettazione;
- b) ogni analisi e/o attività preliminare connessa e funzionale alla progettazione, esecuzione e gestione dei lavori;
- c) l'esecuzione dei lavori a regola d'arte e in conformità al progetto esecutivo approvato dal Concedente;
- d) la manutenzione (ordinaria e straordinaria) dell'“Opera” di nuova realizzazione e delle aree oggetto di concessione, necessaria a garantire la funzionalità e disponibilità dei beni affidati in relazione al ciclo di vita e per tutta la durata della concessione;
- e) gestione integrata del servizio di sosta a pagamento, con assunzione da parte del Concessionario del rischio di domanda e di disponibilità, oltre a quello di costruzione, secondo quanto indicato nei documenti posti a base di gara o secondo la diversa articolazione offerta dal concorrente in sede di gara.

È a carico del concessionario la redazione di qualsiasi documento indispensabile al rilascio di pareri, autorizzazioni, permessi, nulla osta o atti di assenso comunque denominati a cura degli Enti competenti e, in ogni caso, tutto quanto necessario per rendere il progetto approvabile e verificabile e per garantire il conseguimento, a lavori ultimati, delle certificazioni, attestazioni, collaudi o atti altrimenti detti, previsti dalla normativa applicabile al caso di specie. E' altresì a carico del Concessionario il rimborso alla Concedente delle spese per il conferimento degli incarichi dei servizi a supporto della procedura, di coordinamento dell'esecuzione ex D.lgs. n. 81/2008, della direzione dei lavori e della collaudazione statica, tecnico funzionale dell'impianto e tecnico amministrativa, oltre che dell'adeguamento normativo degli impianti e relative certificazioni e collaudi, mentre l'affidamento degli incarichi professionali di cui trattasi, compreso l'eventuale ruolo del DEC, è in capo al Concedente, nei limiti delle somme stanziare all'uopo nel Quadro Economico. Il progetto esecutivo dovrà recepire le prescrizioni dei pareri, autorizzazioni, nulla osta richiesti dalla concedente e/o dagli Enti competenti nonché ogni necessità che dovesse emergere in fase di verifica dei progetti di fattibilità tecnico economica ed esecutiva ai fini della loro definitiva approvazione da parte della Concedente. Il concessionario per tutta la durata della concessione dovrà assumere la responsabilità di custodia anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 2051 e 2043 del Codice civile di tutti i luoghi e successivamente anche dei beni costruiti oggetto della concessione.

3.2 Valore della concessione e dell'investimento

Ai sensi dell'art. 179, comma 1, del Codice, il valore totale stimato complessivo della concessione è stato calcolato ai sensi dell'art. 179 D.lgs. n. 36/2023 in **€ 20.610.613,00** oltre IVA (corrispondente ai ricavi totali del Concessionario stimati nel PEF). Le prestazioni non comportano rischi da interferenze ex art. 26 D.lgs. n. 81/2008.

L'importo stimato dell'investimento oggetto della concessione comprensivo degli oneri di progettazione e dei costi a favore dell'Amministrazione ammonta a **€ 8.255.858,00**, al netto di IVA., come indicato nel PEF asseverato del Promotore. La concessione prevede che il suddetto investimento venga finanziato interamente dal capitale privato del concessionario, come desumibile dal PEF e dagli altri documenti della proposta a base di gara.

L'importo delle opere di nuova costruzione ammonta a **€ 7.507.087,75** al netto di IVA.

I contratti collettivi applicati sono:

- CCNL C011 per la categoria servizi e lavori (impianti elettrici)
- CCNL F012 per la categoria lavori edili
- CCNL H011 per i dipendenti delle aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi.

3.3 Importo dei Servizi di Ingegneria e architettura -ID e Categorie di progettazione

L'importo, indicato dal Proponente, per la progettazione esecutiva completa e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, ammonta a **€ 100.434,80**, oltre ad oneri di legge. Si specifica che i costi relativi alla sicurezza sono pari a 0 (zero), considerato che i servizi di architettura e ingegneria che si affidano sono di natura intellettuale e che non vi sono rischi di interferenza ai sensi del D.lgs. 09/04/2008 n. 81 (di seguito solo "T.U. Sicurezza"). L'importo complessivo della progettazione è al netto di Iva ed altri oneri. L'importo a base di gara è comprensivo dei compensi, nonché delle spese e degli oneri accessori, fissi e variabili. Nel corrispettivo del servizio resta compreso anche l'onorario per l'attività necessaria alla predisposizione degli elaborati connessi all'ottenimento di tutti i pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari, compresa ogni attività e prestazione necessarie in fase di verifica dei progetti per il conseguimento dell'esito di verifica favorevole sugli stessi per la successiva approvazione da parte della Concedente. L'espletamento dell'incarico deve essere eseguito svolgendo tutti gli adempimenti attribuiti agli specifici ruoli funzionali dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di lavori pubblici e di sicurezza nei cantieri, nonché nel rispetto del Codice civile e della deontologia professionale.

3.4 Importo, classi e categorie di lavori

L'importo complessivo dei lavori funzionali alla concessione ammonta a **€ 7.507.087,75 (7.361.119,78 + 145.967,97)** oltre IVA, così suddivisi:

- Importo lavori soggetto a ribasso **€ 7.216.784,10**
- Costi della sicurezza **€ 144.335,68**, non soggetti a ribasso;
- Maggiorazione costi per differimento termini di inizio lavori **€ 145.967,97**

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 41, comma 14, del Codice, il costo della manodopera risulta stimato in **€ 1.201.927,86** come da progetto di fattibilità tecnico economica dell'intervento in oggetto. Tale costo della manodopera non è di regola soggetto al ribasso. Tuttavia, il medesimo articolo 41, comma 14, del Codice prevede che "resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva a una più efficiente organizzazione aziendale". Pertanto, nel caso in cui l'operatore economico esponga un costo della manodopera inferiore a quello stimato dalla Concedente, ne dovrà fornire adeguata giustificazione. Ai sensi dell'art. 108, comma 9, del Codice, l'operatore economico dovrà dichiarare, a pena di esclusione, in sede di presentazione dell'offerta economica, in base alla propria organizzazione aziendale, i costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di

salute e sicurezza sui luoghi di lavoro connessi con l'attività da espletare. La Concedente si riserva, prima dell'aggiudicazione, di valutare la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta, che in base agli elementi specifici, di seguito riportati, inclusi i costi dichiarati ai sensi dell'art. 108, comma 9, del Codice appaia anormalmente bassa: offerte che superano i 4/5 del punteggio tecnico e del punteggio economico.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze stimati dal promotore nella sua proposta è pari a **€ 144.335,68**, come risulta da calcolo sommario del progetto di fattibilità e che dovrà trovare sviluppo e conferma nel Piano della sicurezza e Coordinamento facente parte integrante del progetto di fattibilità tecnico economica che verrà presentato dal candidato in sede di partecipazione alla presente procedura. L'importo complessivo è al netto di Iva ed altri oneri.

Le categorie di lavori di cui si compone l'intervento presunte da PFTE del promotore e qui riportate, senza valore prescrittivo, sono le seguenti:

- Categoria dell'investimento prevalente: OS18-A **€ 4.848.528,05**
- Categorie scorporabili: OG10 **€ 2.658.559,70**
- I lavori appartenenti alla categoria prevalente OS18-A sono subappaltabili al di sotto del limite del 50%.
- In base al PFTE che il candidato presenterà partecipando alla gara, le categorie dei lavori e le relative classifiche verranno conseguentemente dallo stesso riarticolate in base alle definitive scelte progettuali; dovranno essere quindi puntualmente definite: la categoria principale, le categorie scorporabili e le categorie super specialistiche con relativi importi.
- I lavori appartenenti alle categorie diverse da quella prevalente sono scorporabili e, a scelta dell'affidatario preventivamente autorizzata dalla Concedente, sono interamente subappaltabili secondo le condizioni del Codice.
- Si precisa che qualora il concorrente, singolo o raggruppato, non possieda la qualificazione in una o più categorie scorporabili o non la/le copra per l'intero importo e non intenda ricorrere all'avvalimento, dovrà obbligatoriamente provvedere al subappalto della/e stessa/e (c.d. subappalto qualificante) anche per l'intero importo, ad impresa in possesso della relativa qualificazione. Si anticipa che in tale caso la dichiarazione di subappalto deve essere resa in sede di gara a pena di esclusione; per la dichiarazione di subappalto l'operatore potrà utilizzare il modello predisposto dalla Stazione Appaltante (Allegato B.1). Al subappalto (qualificante e non qualificante) si applicano le disposizioni di cui all'art. 119 del d.lgs. 36/2023 e successive modificazioni.

3.5 Gestione dell'opera

Le attività di gestione, funzionale ed economica, delle aree di parcheggio, del futuro parcheggio in elevazione (di seguito complessivamente denominati anche "Opera") e dei servizi elencati al 3.1 oggetto di concessione sono analiticamente indicate nello schema di contratto di concessione posto a base di gara, che riporta anche tutte le clausole e le obbligazioni essenziali che regoleranno la concessione medesima. Il tutto come meglio specificato nel Capitolato di Gestione allegato al predetto schema.

Per la gestione dell'Opera i lavori dovranno essere eseguiti secondo l'articolazione stabilita nel cronoprogramma di progetto a base di gara o secondo la diversa articolazione offerta dal concorrente in sede di gara. L'esecuzione dei lavori avrà inizio solo dopo la formale verifica ed approvazione del progetto esecutivo da parte della Stazione appaltante.

Le attività di gestione delle aree di sosta a pagamento, a propria cura e spese del concessionario e attenendosi alle prescrizioni del competente Ufficio Comunale, dovranno garantire l'erogazione del servizio secondo le seguenti modalità operative:

- I. Segnaletica e sistema Smart: Il Concessionario provvederà alla fornitura, posa e manutenzione della segnaletica verticale e orizzontale nel pieno rispetto del Codice della Strada. Elemento distintivo della nuova gestione sarà l'adeguamento della segnaletica orizzontale alle esigenze del sistema di Smart Parking: ogni stallo di sosta dovrà essere univocamente identificato e, ove necessario, numerato per garantire la perfetta corrispondenza con la mappa digitale gestita dai sensori. Tale accorgimento è essenziale per facilitare l'identificazione dello stallo da parte dell'utenza e permettere il funzionamento del sistema di controllo automatizzato.
- II. Piattaforma tecnologica e gestione della sosta: L'erogazione del servizio si fonda sull'implementazione obbligatoria di una piattaforma di gestione integrata, basata su sensoristica capillare per il monitoraggio in tempo reale dell'occupazione. Il sistema di esazione privilegerà la dematerializzazione (Ticket virtuale): l'utente potrà attivare la sosta tramite parcometri evoluti o direttamente tramite le principali App di mobilità. Tale infrastruttura tecnologica dovrà superare la gestione tradizionale, garantendo all'utenza la funzionalità di indirizzamento dinamico (conoscenza in tempo reale dei posti liberi) e riducendo conseguentemente il traffico parassita dovuto alla ricerca del parcheggio. Sono a carico del concessionario tutte le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria della piattaforma, aggiornamenti software e normativi, materiale di consumo, e quanto necessario al corretto funzionamento dei dispositivi necessari allo svolgimento del servizio.
- III. Manutenzione: Il Concessionario assumerà l'onere della manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le aree oggetto di concessione, incluse le strutture in elevazione, gli impianti tecnologici. L'attività manutentiva dovrà garantire non solo il decoro urbano e la sicurezza, ma soprattutto la continuità operativa dei dispositivi tecnologici (sensori, varchi, connettività). Il mantenimento in efficienza della rete hardware e software è condizione essenziale per il corretto funzionamento del sistema di monitoraggio e per la certezza del controllo degli incassi.
- IV. Controllo e accertamento: L'attività di controllo e contrasto all'evasione dovrà evolvere da un modello manuale a uno tecnologico e mirato, garantendo il servizio nelle fasce orarie e secondo il sistema tariffario deliberato dal Comune di Lodi. Gli addetti al controllo opereranno dotati di dispositivi palmari interconnessi con la centrale operativa: il sistema segnalerà automaticamente le criticità (stalli occupati senza titolo valido rilevati dai sensori), permettendo interventi tempestivi e puntuali. Infine, il Concessionario garantirà all'Amministrazione la piena governance del servizio attraverso l'accesso diretto a un cruscotto digitale (Dashboard). Tale strumento dovrà rendere disponibili in tempo reale i dati su incassi, flussi di traffico e tassi di occupazione, indispensabili all'Ente per le analisi statistiche e la pianificazione strategica della mobilità urbana.

Il servizio di accertamento delle violazioni alle norme del Codice della strada in materia di sosta dei veicoli nelle aree affidate in concessione deve essere effettuato con adeguata dotazione informatica messa a disposizione dal concessionario; il software deve essere compatibile con il software di gestione delle violazioni al codice della strada in dotazione al comando di polizia locale. Lo scarico degli accertamenti di violazione deve avvenire giornalmente. Il personale impiegato in qualità di accertatore deve avere i requisiti richiesti ai sensi della normativa vigente, nonché avere frequentato e superato idoneo corso di formazione per ausiliari della sosta.

Rilascio dei contrassegni per la zona a traffico limitato e aree di sosta nei settori omogenei come stabilito dal piano della sosta (d.C.C n. 15/2025 “ APPROVAZIONE PIANO PARTICOLAREGGIATO DELLA SOSTA - SISTEMA DELLA SOSTA E PROPOSTA DI REGOLAMENTAZIONE” e secondo le modalità previste dal vigente regolamento comunale

(d.C.C. n. 31/2026 "APPROVAZIONE "REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ACCESSO E LA PERMANENZA NELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO (ZTL)") in materia e atti di attuazione.

Il Comune di Lodi non riconoscerà nessun compenso integrativo oltre a quelli pattuiti con il presente bando e dai documenti contrattuali per le attività svolte dal concessionario in ordine al controllo delle aree di sosta a pagamento.

L'attività di controllo delle aree di sosta a pagamento non deve subire nessuna interruzione nell'arco della durata della concessione e nella fase di passaggio tra il concessionario uscente e il subentrante.

Le entrate derivanti dal pagamento delle tariffe (con qualsiasi modalità) devono confluire sul conto dedicato intestato al Comune di Lodi.

3.6 Durata

La concessione ha una durata complessiva di anni 12 (dodici) decorrenti dalla data di sottoscrizione della stessa o dalla data del verbale di consegna anticipata per come espressamente previsto dal presente disciplinare. La realizzazione del nuovo parcheggio in elevazione dovrà essere avviata a partire dal mese di gennaio del 2028; la concedente si riserva quindi la facoltà di anticipare l'esecuzione dell'attività di progettazione e verifica del progetto esecutivo a far data dalla stipula del contratto o dal verbale di consegna anticipata per ragioni della Concedente ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. 36/2023. Nel suddetto periodo di validità della concessione sono ricompresi i tempi di progettazione (salvo esercizio della facoltà di anticipare tale attività rispetto alla stipula della Convenzione con conseguente decorrenza della durata della concessione dal verbale di consegna anticipata) e realizzazione delle opere a supporto e miglioramento del servizio, nello specifico:

- a) Progettazione esecutiva, ad eccezione del nuovo parcheggio in elevazione: n. 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dall'avvio delle attività di progettazione; Esecuzione dei lavori: n.180 (centottanta) giorni, naturali e consecutivi;
- b) Progettazione esecutiva del nuovo parcheggio in elevazione: n. 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dall'avvio delle attività di progettazione; Esecuzione dei lavori: n.360 (trecentosessanta) giorni, naturali e consecutivi decorrenti dall'avvio dei lavori.
- c) Gestione: 12 anni dalla stipula del contratto o dal verbale di consegna anticipata della concessione.

La durata della concessione non potrà essere estesa, salvo che ciò sia consentito dalla normativa in vigore al momento del verificarsi del fatto che ne causa la necessità o l'opportunità, comunque previo accordo fra concedente e concessionario, o per il verificarsi delle specifiche circostanze previste nello schema di contratto di concessione posto a base di gara. In ogni caso, alla scadenza, il concessionario, per evitare l'interruzione del pubblico servizio, dovrà continuare a prestare la sua opera agli stessi patti e condizioni vigenti al momento della scadenza stessa, fino a quando la concedente non avrà provveduto ad esperire una nuova procedura di gara o ad assumersi in proprio la gestione del servizio, per un periodo comunque non superiore ad un anno. Si esclude ogni tacito rinnovo.

Ai sensi dell'art. 126 del D.lgs. 36/2023, in caso di maggior tempo impiegato dall'Appaltatore in fase di progettazione o di ultimazione dei lavori, qualora non giustificato da sospensioni ordinate dal Direttore dei Lavori ovvero da proroghe concesse, è applicata una penale per ogni giorno di ritardo riconducibile al concessionario, nella misura giornaliera pari a 1 (uno) per mille dell'ammontare netto contrattuale totale dei lavori, da determinarsi con riferimento ai seguenti momenti cardine della concessione scanditi dal cronoprogramma del progetto di fattibilità tecnico economica definitivo:

- Completamento della Installazione dei sensori e dei parcometri nei parcheggi esistenti;

- Completamento della fornitura di sistema integrato di gestione delle aree di sosta da remoto;
- Completamento Fornitura e posa di segnaletica destinata a fornire segnalazioni in tempo reale agli utenti in merito alla disponibilità di posti auto;
- Completamento del servizio di “sportello al cittadino” allestito in locali messi a disposizione dal concessionario;
- Collaudo nuova area di sosta in Via General Massena;
- Collaudo di dieci nuovi varchi ZTL;
- Collaudo di tre Punti Bike Sharing attrezzati.

Per i quali non è ammessa durata superiore alle tempistiche indicate alle lettere a) e b) di cui sopra. Le penali non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

3.7 Società di scopo

Ai sensi dell'art. 194 del Codice, l'aggiudicatario dovrà costituire una società di scopo in forma di società per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile, che subentra nel rapporto di concessione senza necessità di approvazione o autorizzazione amministrativa. Essa sostituisce l'aggiudicatario in tutti i rapporti con l'Ente concedente. L'ammontare minimo del capitale della società è indicato in € 400.000,00, e comunque non inferiore ad un ventesimo dell'investimento, salvo maggior importo richiesto dalla specifica tipologia societaria scelta dall'aggiudicatario. In caso di concorrente costituito da più soggetti, nell'offerta è indicata, a pena di esclusione, la quota di partecipazione al capitale sociale di ciascun soggetto.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Alla presente procedura possono partecipare gli operatori economici indicati dall'art. 65 e 66 del Codice. Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti generali e speciali prescritti dai successivi articoli del presente disciplinare di gara.

L'operatore economico concorrente, avendo quale oggetto primario il servizio di gestione integrata delle aree di sosta a pagamento, dovrà dimostrare di possedere i requisiti minimi previsti dal codice degli appalti nonché di rispettare i principi DNSH anche in materia di salvaguardia sociale; in particolare:

- Lavoro dignitoso e condizioni eque: Deve essere garantito un trattamento equo ai lavoratori, che include:

- Retribuzioni eque e adeguate.
- Salute e sicurezza sul luogo di lavoro.
- Libertà di associazione e contrattazione collettiva.
- Parità di trattamento e assenza di discriminazioni (di genere, etnia, religione).

- Gestione etica: Prevenzione di pratiche corruttive ed estorsive.

Dovendo inoltre l'operatore economico predisporre il progetto esecutivo dell'Opera, oltre a possedere i requisiti per la realizzazione dell'opera e per la gestione dei servizi connessi al sistema di smart parking, deve possedere i requisiti prescritti per i servizi di architettura e ingegneria di cui si chiede la progettazione, oppure avvalersi di progettisti qualificati, da indicare nell'offerta, o partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione.

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, in una delle forme di seguito indicate:

- a) Concorrente in possesso dei requisiti per la gestione in concessione delle aree di sosta e delle forniture, nonché l'esecuzione dei lavori con l'indicazione di un progettista. L'impresa presenta offerta indicando in sede di domanda di partecipazione il progettista, così come individuato dall'art. 66 del Codice. Ai sensi dell'art. 30 comma 5 dell'Allegato II.12 del Codice, gli operatori economici attestati per prestazioni di progettazione e costruzione devono possedere i predetti requisiti attraverso l'associazione o l'indicazione in sede di offerta di un progettista scelto tra i soggetti di cui all'articolo 66, comma 1, del codice, laddove gli stessi requisiti non siano dimostrati attraverso il proprio staff di progettazione. Il progettista sarà incaricato mediante sottoscrizione formale di apposito Accordo di collaborazione e non potrà avvalersi dell'istituto dell'avvalimento.
- b) Raggruppamento tra il concorrente in possesso dei requisiti per la gestione delle aree di sosta e delle forniture, un soggetto abilitato all'esecuzione dei lavori e il progettista: l'impresa, in possesso dei requisiti per effettuare la parte di appalto relativa ai lavori; il progettista raggruppato, in possesso dei requisiti per i servizi di progettazione. Il progettista potrà avvalersi dell'istituto dell'avvalimento.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice. I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre. Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre. È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale; partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale.

Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata; partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma. Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 10 (dieci) giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali. Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile.

In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete - contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, ovvero una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti. A tal fine se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica) tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se invece la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

5.1 Requisiti di ordine generale

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo. La Concedente verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE). Gli operatori economici sono responsabili della correttezza, della veridicità e dell'aggiornamento dei dati che inseriscono nel FVOE. L'inserimento di falsa documentazione è valutato dall'ANAC ai sensi dell'art. 96, comma 15, del Codice. La Concedente, qualora necessario, si riserva, ai fini della dimostrazione di tutti i requisiti previsti nei commi seguenti, di richiedere agli operatori economici - tramite l'area comunicazioni della piattaforma telematica o a mezzo posta elettronica certificata indirizzata all'operatore economico presso il recapito indicato in sede di domanda di partecipazione alla gara i documenti a comprova delle dichiarazioni rese, sia in fase di presentazione dell'offerta, sia in fase di comprova degli stessi. Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico. In caso di partecipazione di operatori di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d) e art. 66, comma 1, lettera g), del Codice, i requisiti generali di cui agli articoli 94 e 95 sono posseduti sia dalle consorziate esecutrici che dalle consorziate che prestano i requisiti. Per la dichiarazione sul possesso dei requisiti di ordine generale: gli operatori economici concorrenti compileranno il DGUE disponibile direttamente all'interno della

Piattaforma telematica; i professionisti indicati per la progettazione compileranno il relativo DGUE e le dichiarazioni integrative.

5.2 Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità. Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente: descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice; motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante. Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante. Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico. Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza. Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

5.3 Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni. Per le attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53, art. 1 Legge n. 190 del 6/11/2012, si richiede che gli operatori economici deputati all'esecuzione di dette specifiche attività debbano possedere, pena l'esclusione dalla gara, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta "white list") istituito presso la Prefettura della Provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco. La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011. E' causa di esclusione anche l'esistenza di una situazione di conflitto d'interessi, ai sensi dell'art. 16 del Codice. Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, che non consegnano, al momento della presentazione dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di

dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto, laddove tenuti a tale adempimento, la relazione di cui all'articolo 47, comma 3 del decreto-legge n. 77 del 2021.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti. La Concedente verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE). Gli operatori economici sono responsabili della correttezza, della veridicità e dell'aggiornamento dei dati che inseriscono nel FVOE. L'inserimento di falsa documentazione è valutato dall'ANAC ai sensi dell'art. 96, comma 15, del Codice. Per ulteriori informazioni sul funzionamento del "Fascicolo virtuale" (FVOE) si rinvia alla delibera ANAC n. 262 del 20 giugno 2023 e alla sezione dedicata del sito internet dell'Autorità Anticorruzione (ANAC): <https://www.anticorruzione.it/-/fascicolo-virtuale-dell-operatore-economico-fvoe>.

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima. In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi ai sensi dell'art. 24, decorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione, l'organo competente è autorizzato a disporre comunque l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace, previa acquisizione di un'autocertificazione dell'offerente, resa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare entro il suddetto termine con le modalità di cui ai commi 1 e 2. In caso di mancata presentazione dell'autocertificazione entro il termine assegnato dall'Ente Concedente, l'offerente viene escluso. Resta fermo l'obbligo di concludere in un congruo termine le verifiche sul possesso dei requisiti. Qualora, a seguito del controllo, sia accertato l'affidamento a un operatore privo dei requisiti, l'Ente concedente, ferma l'applicabilità delle disposizioni vigenti in tema di esclusione, revoca o annullamento dell'aggiudicazione, di inefficacia o risoluzione del contratto e di responsabilità per false dichiarazioni rese dall'offerente, recede dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni eseguite e il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite e procede alle segnalazioni alle competenti autorità. In sede di presentazione delle offerte, gli operatori economici trasmettono all'Ente Concedente il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale dell'articolo 24 del Codice, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica da parte dell'Ente concedente del possesso dei requisiti di cui all'art. 99 del Codice, nonché per le altre finalità previste dal Codice stesso.

6.1 Requisiti di idoneità professionale

Gli operatori economici devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- Iscrizione, ai sensi dell'art. 100 comma 3 del Codice, nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nell'Albo delle Imprese artigiane, per attività pertinente, anche se non coincidente, con quella oggetto della presente gara. Pagina 25 di 68

- Inoltre, se l'operatore economico partecipante è una società Cooperativa, iscrizione all'Albo tenuto dal Ministero delle Attività Produttive ai sensi del D.M. del 23/6/2004 e ss.mm.ii. e per le Cooperative sociali iscrizione all'Albo regionale ai sensi della legge 381/1991 e ss.mm.ii., da cui risulti che l'oggetto sociale dell'operatore economico risulta coerente con l'oggetto della presente gara, precisando i dati dell'iscrizione, l'oggetto sociale e le generalità delle persone che rappresentano legalmente la cooperativa. Per l'operatore economico di altro Stato
- Ai fini della comprova del requisito, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dall'Ente Concedente tramite il FVOE 2.0 previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. La società dovrà risultare "ATTIVA".
- Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili, e compilano la relativa sezione della domanda di partecipazione. In caso di RTI, tutti i componenti dovranno possedere l'iscrizione alla CCIAA.
- Ai fini della comprova, l'iscrizione all'Albo è acquisita d'ufficio dall'Ente Concedente tramite il FVOE 2.0. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili. La comprova del requisito è fornita mediante COPIE dei documenti che comprovino l'iscrizione nel registro/albo di cui alle lettere a) e b), da parte di tutti gli operatori economici, anche appartenenti al RTI e in AVVALIMENTO, al fine di agevolare e accelerare la verifica dei requisiti da parte dell'Ente Concedente. In ogni caso, per la comprova del requisito sono acquisiti d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore
- Ai fini dell'espletamento della fase progettuale, è richiesta una struttura operativa minima composta dalle seguenti professionalità.
 - Per il professionista che espleta l'attività di progettazione: iscrizione agli appositi albi professionali previsti per l'esercizio dell'attività oggetto di appalto del soggetto personalmente responsabile dell'incarico. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'articolo 100 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui all'articolo 19 n. 3, il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi dell'iscrizione all'Albo del professionista incaricato.
 - Per il professionista che espleta l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione: i requisiti di cui all'articolo 98 del decreto legislativo 81/2008. L'operatore economico è tenuto ad indicare nei documenti di gara nominativi e funzioni delle figure professionali incaricate dell'esecuzione delle prestazioni, nonché i dati relativi al possesso, in capo al professionista, dei requisiti suddetti. In caso di operatori riuniti, tali dichiarazioni dovranno essere firmate digitalmente da tutti i componenti del raggruppamento/consorzio/rete/GEIE. Il nominativo e gli estremi dell'iscrizione agli Albi professionali dei componenti del gruppo di lavoro attengono soltanto ai soggetti inseriti nella compagine organizzativa, o, in caso di ricorso all'avvalimento, ai soggetti dell'impresa ausiliaria incaricati dell'esecuzione della prestazione. Deve essere precisata la natura del rapporto professionale intercorrente fra l'operatore economico/soggetto incaricato della progettazione partecipante alla gara e i professionisti della struttura operativa minima.
 - Si rammenta che per i raggruppamenti temporanei previsti dall'art. 66 comma 1, lett. f) del Codice devono prevedere, a pena di esclusione ai sensi dell'art 39. dell'Allegato II.12,

in qualità di progettista la presenza di almeno un giovane professionista laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza. I requisiti del giovane professionista non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti dai committenti.

6.2 Requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico-organizzativa

A. per i servizi tecnici

1) copertura assicurativa contro i rischi professionali per un massimale non inferiore ad € 750.800,00 pari al 10% dell'importo dell'Opera progettata. La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione. Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.
- una copertura assicurativa con massimale sopraindicato.

2) un elenco di servizi di ingegneria e di architettura espletati negli ultimi cinque anni antecedenti la data di pubblicazione del bando e relativi ai lavori di ognuna delle categorie e ID indicati nella tabella di cui al punto 3.3 e il cui importo complessivo, per ogni categoria e ID, è almeno pari a 1 volta l'importo stimato dell'attività della rispettiva categoria e ID. La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

B. Per l'attività di gestione

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 100 del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'art. 33 Allegato II.12 al Codice, i concorrenti, compreso il promotore devono, inoltre, essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) fatturato medio relativo alle attività svolte negli ultimi cinque anni antecedenti alla pubblicazione del bando non inferiore al 20 per cento dell'investimento previsto per l'intervento (€ 8.255.858,00) e, dunque, pari ad € 1.651.172,00;

b) capitale sociale non inferiore a un ventesimo dell'investimento previsto per l'intervento (€ 8.255.858,00) e, dunque, pari ad € 412.792,00;

c) con riferimento all'attività di gestione integrata del servizio di sosta svolgimento negli ultimi cinque anni di servizi affini alla gestione integrata del servizio di sosta a pagamento per un importo medio non inferiore al 30 per cento dell'investimento previsto (€ 8.255.858,00) per il servizio di cui trattasi, e, dunque, pari a € 2.476.748,00;

La comprova dei requisiti di cui ai punti a) e b) è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione. Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto. La comprova dei requisiti di cui ai punti c), è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:
- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

Qualora il candidato alla concessione sia costituito da un raggruppamento temporaneo di soggetti o da un consorzio, i requisiti di cui sopra devono essere posseduti complessivamente dal raggruppamento o dal consorzio, fermo restando che:

- ciascuno dei componenti del raggruppamento possessa una percentuale non inferiore al 10 per cento dei requisiti di cui alle lettere a) e b) soprariportate;
- ciascuno dei componenti del raggruppamento deve possedere i requisiti prescritti per la prestazione che intende svolgere [gestione integrata sosta: requisiti di cui alle lettere a) e c).

Ai sensi dell'art. 193 del Codice e dell'art. 33, comma 5, dell'Allegato II.2, qualora sia necessario apportare modifiche al progetto presentato dal Promotore ai fini dell'approvazione dello stesso, il promotore, ovvero i concorrenti successivi in graduatoria che accettano di apportare le modifiche o propongono modifiche migliorative, devono comunque possedere, anche associando o consorziando altri soggetti, gli eventuali ulteriori requisiti, rispetto a quelli previsti dal bando di gara, necessari per l'esecuzione del progetto.

C. Per l'esecutore dei lavori

Requisiti di qualificazione di cui all'articolo 100 comma 4 del Codice, mediante attestazione, in corso di validità, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzate dall'ANAC, che documenti la qualificazione posseduta nelle categorie di cui si compone l'opera, con le rispettive classifiche, ai sensi del citato art. 100 del Codice e art. 2 dell'Allegato II.12 al Codice. La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 24 del Codice:

- per la comprova del requisito, il relativo certificato verrà acquisito tramite il sistema FVOE.
- gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

Ai sensi dell'art. 30 comma 1 dell'Allegato II.12 al Codice il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla

categoria prevalente. L'aggiudicatario, per eseguire le categorie a qualificazione obbligatoria, indicate nella Tabella di cui al punto 3.4 del presente disciplinare, dovrà essere in possesso di adeguata qualificazione oppure dovrà necessariamente ricorrere al subappalto. In caso di ricorso al subappalto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso della categoria prevalente ai sensi dell'art. 119 comma 2 del Codice.

La qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico a partecipare alla gara e a eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto ed alle condizioni indicate dall'art. 2 comma 2 dell'Allegato II.12 del Codice. In particolare, nel caso di imprese raggruppate o consorziate, la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara. Il quinto di qualifica minima da possedere si riferisce ai rispettivi importi nelle singole categorie.

Si precisa quanto segue

- La certificazione S.O.A. dovrà essere in corso di validità alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, pena l'esclusione, fatto salvo quanto previsto all'art. 16 comma 5 dell'Allegato II.12 al Codice. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale di aver richiesto almeno 90 giorni prima della scadenza del termine il rinnovo dell'attestazione SOA, pena l'attivazione del soccorso istruttorio.;
- Gli operatori economici la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine per la verifica triennale scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, devono dimostrare di aver richiesto alla SOA l'effettuazione della verifica in data non antecedente a 90 giorni prima della scadenza triennale, così come previsto dall' art. 11 comma 1 dell'Allegato II.12 al Codice. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale della richiesta, pena l'attivazione del soccorso istruttorio. Ove, in luogo della verifica triennale alla stessa SOA, venga richiesto il rilascio di una nuova attestazione ad altra SOA, il riconoscimento dell'ultravigenza dell'attestazione SOA scaduta, con conseguente possibilità di partecipare medio tempore alle gare e di stipulare i relativi contratti, è possibile solo qualora la richiesta di rinnovo dell'attestazione venga formulata nel prescritto termine di almeno novanta giorni antecedenti la scadenza dell'attestazione, così come previsto dall' art. 16 comma 5 dell'Allegato II.12 al Codice.;
- I consorzi stabili, la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine relativo alla scadenza intermedia scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, devono dimostrare di aver richiesto, entro quest'ultimo termine, alla SOA l'adeguamento del proprio attestato a seguito della conoscenza dell'esito positivo delle verifiche in capo alla consorziata cui si riferisce la scadenza. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale della richiesta, pena l'attivazione del soccorso istruttorio.;
- Nel caso in cui l'attestazione SOA riporti una certificazione di qualità scaduta (obbligatoria per la qualificazione in categorie per cui è necessario il possesso di una classifica superiore alla II ai sensi dell'art. 4 comma 1 dell'Allegato II.12 al Codice), la partecipazione alla gara è ammessa solo se l'impresa dichiara e dimostra di aver conseguito, prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta, una nuova valida certificazione di qualità e di avere in itinere l'adeguamento della propria attestazione SOA. Indicazioni per gli operatori esteri Per gli Operatori economici non stabiliti in Italia ma in altro Stato membro dell'Unione europea o in un Paese di cui all'articolo 69 del Codice, se non in possesso delle attestazioni SOA, devono dichiarare i requisiti necessari per il rilascio delle predette attestazioni SOA come

previsto dall'art. 18 dell'allegato II.12 del Codice. Ai sensi dell'art. 3 comma 1 dell'Allegato II.12 al Codice, per gli operatori economici stabiliti negli altri Stati, di cui all'articolo 69 del Codice, la qualificazione non è condizione obbligatoria per la partecipazione alla gara. Tali operatori si qualificano alla gara producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione degli operatori economici italiani alle gare. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 91, comma 3, del codice.

6.3 Indicazioni sui requisiti speciali nei raggruppamenti temporanei (Rt), Consorzi Ordinari, Aggregazioni di Imprese di Rete, Geie

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice e all'articolo 66 lettera f) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati. Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei. I consorzi di cui all'articolo 66, comma 1, lettera a) e g) del Codice utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono. Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti. I requisiti indicati nell'allegato II.12, parte V, di cui al punto 6.1 lettera a) devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato per la progettazione, in base alla propria tipologia. Per i raggruppamenti temporanei tra professionisti, è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell'articolo 39 dell'allegato II.12. Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.4 Indicazioni sui requisiti speciali nei consorzi di cooperative, consorzi di imprese artigiane, consorzi stabili

Requisiti di idoneità professionale

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 6.1 deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.
- b) I requisiti indicati nella parte V dell'allegato II.12 di cui al punto 6.1 lettera a) devono essere posseduti: per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate secondo quanto indicato all'articolo 38 del citato allegato. per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all'articolo 34 del citato allegato.
- c) Il requisito di cui al punto 6.1 lettera a) relativo all'iscrizione all'Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto e da tutti i progettisti che partecipano alla progettazione con riferimento alle attività effettivamente svolte e alla professionalità specifica.
- d) Il requisito relativo all'abilitazione di cui all'articolo 98 del decreto legislativo 81/2008 è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza. Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionale I consorzi di cooperative e i consorzi tra imprese artigiane possono partecipare alla procedura di gara, fermo restando il disposto degli articoli 94 e 95 e del comma 3 dell'articolo 63 del Codice, utilizzando requisiti propri e, nel novero di questi, facendo valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono. Per i Consorzi di cui all'articolo 65,

comma 2, lett. d) del Codice e all'articolo 66 lettera g) del Codice, i requisiti di capacità economica finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate. Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione. In relazione ai requisiti di capacità tecnica e finanziaria di cui al punto 6.2 C (attestazione SOA): a) per i lavori che il consorzio esegua esclusivamente con la propria struttura, senza designare le imprese esecutrici, i requisiti posseduti in proprio sono computati cumulativamente con quelli posseduti dalle imprese consorziate; b) per i lavori che il consorzio esegua tramite le consorziate indicate in sede di gara, i requisiti sono posseduti e comprovati da queste ultime in proprio, ovvero mediante avalimento ai sensi dell'articolo 104. Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE PER SERVIZI TECNICI - PER I CONCESSIONARI - PER L'ESECUTORE DEI LAVORI

Per i servizi tecnici

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese di cui di cui al punto 6.1.a.2. deve essere posseduto:

- Da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE per la progettazione anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- Da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica. Il requisito di cui al punto 6.1.a.3 relativo all'iscrizione all'Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto e da tutti i professionisti che partecipano all'esecuzione dell'appalto, nel rispetto delle proprie competenze e professionalità. Il requisito di cui al punto 6.1.a.3 relativo all'abilitazione di cui all'articolo 98 del decreto legislativo 81/2008 è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza.

Per i concessionari e per l'esecutore dei lavori

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 6.1.b deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

8. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO FINANZIARIA E TECNICO ORGANIZZATIVA-SERVIZI TECNICI

Il requisito relativo al fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura di cui al punto 6.2.A deve essere soddisfatto dal Raggruppamento nel complesso. Il requisito relativo alla copertura assicurativa contro i rischi professionali di cui al punto 6.2.A deve essere soddisfatto dal raggruppamento nel complesso, secondo una delle opzioni di seguito indicate:

- Somma dei massimali delle polizze dei singoli operatori del raggruppamento; in ogni caso, ciascun componente il raggruppamento deve possedere un massimale in misura proporzionalmente corrispondente all'importo dei servizi che esegue.
- Unica polizza della mandataria per il massimale indicato, con copertura estesa a tutti gli operatori del raggruppamento. Il requisito dell'elenco dei servizi di ingegneria e architettura svolti negli ultimi dieci anni deve essere posseduto dal raggruppamento costituito per la progettazione nel complesso. In ogni caso, resta fermo l'obbligo da parte di ciascun componente del Raggruppamento della progettazione di apportare una quota-parte, benché minima, di tale requisito, presentando uno o più servizi tecnici svolti in una o più categorie/ID oggetto del presente appalto.

9. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO FINANZIARIA E TECNICO ORGANIZZATIVA- CONCESSIONARIO SERVIZI

I requisiti di cui al punto 6.2 devono essere soddisfatti dal raggruppamento temporaneo nel complesso, fermo restando che:

- ciascuno dei componenti del raggruppamento possegga una percentuale non inferiore al 10 per cento dei requisiti di cui alle lettere a) e b) ivi riportate;
- ciascuno dei componenti del raggruppamento deve possedere i requisiti prescritti per la prestazione che intende svolgere: requisiti di cui alle lettere a) e c) ivi riportate.

10. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO FINANZIARIA E TECNICO ORGANIZZATIVA - LAVORI

Il requisito di cui al punto 6.2.C. deve essere soddisfatto dal raggruppamento/consorzio ordinario/GEIE nel suo complesso. Per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), del codice, i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera f), del codice e i soggetti di cui all'articolo 65, comma 1, lettera h), del codice, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate. Ai sensi dell'art. 68 comma 12 del Codice, se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti di cui al presente articolo, possono raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie e importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20 per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno a essa affidati. Gli operatori economici qualificati nella I e nella II classifica, non in possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, possono partecipare in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti agli affidamenti di contratti per i quali sia richiesta al concorrente singolo un'attestazione per classifiche superiori. I concorrenti possono beneficiare dell'incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle condizioni indicate all'art. 2 comma 2 dell'Allegato II.12 al Codice. Si precisa che nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara. Gli operatori economici devono

possedere i requisiti prescritti per i progettisti, oppure avvalersi di progettisti qualificati, da indicare nell'offerta, o partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione. Pertanto i requisiti per i progettisti, previsti dal bando ai sensi dell'articolo 44, comma 3, del codice, devono essere posseduti dalle imprese attestate per prestazioni di sola esecuzione, attraverso un progettista associato o indicato in sede di offerta in grado di dimostrarli, scelto tra i soggetti di cui all'articolo 66, comma 1, del codice. Gli operatori economici attestati per prestazioni di progettazione e costruzione devono possedere i predetti requisiti attraverso l'associazione o l'indicazione in sede di offerta di un progettista scelto tra i soggetti di cui all'articolo 66, comma 1, del codice, laddove gli stessi requisiti non siano dimostrati attraverso il proprio staff di progettazione.

11. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6 e/o per migliorare la propria offerta. Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità. Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che partecipino alla medesima gara l'impresa ausiliaria e quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione, pena l'esclusione, salvo che la prima non dimostri in concreto e con adeguato supporto documentale, in sede di presentazione della propria domanda, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale. La stazione appaltante può comunque chiedere ad entrambe le imprese chiarimenti o integrazioni documentali, assegnando a tal fine un congruo termine non prorogabile. Ai sensi dell'art. 104, comma 2, del Codice, qualora il contratto di avvalimento sia concluso per acquisire l'attestazione SOA mancante o insufficiente, l'impresa ausiliaria dovrà altresì trasmettere la propria attestazione di qualificazione SOA (art. 104, comma 5, del Codice). Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo. Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio. Con riferimento ai requisiti speciali richiesti per lo svolgimento delle attività di progettazione, laddove il concorrente si limiti ad indicare l'operatore economico ex art. 44 del Codice di cui intende avvalersi per l'espletamento dell'attività di progettazione esecutivo non intendendo, quindi, partecipare con quest'ultimo in raggruppamento temporaneo, l'operatore economico indicato non potrà ricorrere a comprova dei menzionati requisiti - all'istituto dell'avvalimento. L'ausiliario deve: a) possedere i requisiti di capacità generale previsti dal punto 5.1 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti; b) possedere i requisiti oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti; c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso il concedente, a mettere a disposizione, per tutta la durata della concessione, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento attraverso apposita dichiarazione (modello Allegato C.1- Dichiarazione avvalimento non premiale) Nel caso di avvalimento non premiale, il concorrente

allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario da rendere mediante compilazione del succitato modello Allegato C.1 "Dichiarazioni dell'Ausiliario - Avvalimento non premiale" reso disponibile dall'Amministrazione tra la documentazione di gara. Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'Offerta tecnica unitamente alla relativa dichiarazione da rendere mediante il modello "Allegato C.2 - Dichiarazioni dell'Ausiliario - avvalimento premiale", così come indicato al punto 16 del presente disciplinare. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa. Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 5 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte dell'Ente concedente. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento. Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente. Ai sensi dell'art. 67 comma 7 del Codice, per i cosiddetti "consorzi non necessari", possono essere oggetto di avvalimento solo i requisiti maturati in proprio dallo stesso consorzio, e di tali requisiti è fornita specifica indicazione nell'attestazione di qualificazione SOA.

12. SUBAPPALTO

Il concorrente indica, attraverso i modelli Allegato B.1 nel caso di ricorso al Subappalto necessario e/o Allegato B.2 nel caso di ricorso al subappalto facoltativo e nel DGUE le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato. È altresì, nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata la prevalente esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto. Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente; pertanto, le lavorazioni afferenti alla categoria prevalente del presente affidamento non possono essere subappaltate oltre il limite del 50%, mentre le lavorazioni afferenti a tutte le categorie scorporabili sono interamente subappaltabili. Non è ammesso il subappalto della progettazione e della redazione della progettazione al fine di assicurare l'unitarietà del progetto e la continuità dell'attività di progettazione. È ammesso il subappalto delle indagini, dei rilievi, delle misurazioni, nonché degli elaborati specialistici e di dettaglio e delle attività per cui sono richieste apposite certificazioni. Resta comunque ferma la responsabilità esclusiva del progettista. Qualora per l'esecuzione delle lavorazioni maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 53 della Legge 06/11/2012 n. 190 il concessionario intenda ricorrere al subappalto o al subcontratto, l'operatore economico subappaltatore o subcontraente deve essere in possesso dell'iscrizione alla White List della Prefettura competente per territorio. Il Concessionario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti dell'Ente concedente dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. Ai sensi dell'art. 119, comma 5, del Codice, qualora l'affidatario abbia

dichiarato di avvalersi del subappalto, dovrà trasmettere all'Ente concedente, almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni il contratto di subappalto. Contestualmente dovrà trasmettere la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui al Capo II del Codice ed il possesso dei requisiti di cui agli articoli 100 e 103 del Codice. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. I contratti di subappalto, ai fini dell'autorizzazione, devono essere stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1 del Codice. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

13. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore di cui al punto 3, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto. Per l'esecuzione delle attività oggetto della presente concessione, ai sensi dell'articolo 113 del Codice, è richiesto il rispetto delle clausole contrattuali relative ai CAM di cui ai seguenti Decreti di riferimento: -Decreto del Ministero della Transizione Ecologica n. 256 del 23/06/2022 -Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 05/08/2024; Si considerano equivalenti le tutele garantite da contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro, sottoscritti congiuntamente dalle medesime organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative con organizzazioni datoriali diverse da quelle firmatarie del contratto collettivo di lavoro indicato dalla stazione appaltante, attinenti al medesimo sottosettore a condizione che ai lavoratori dell'operatore economico sia applicato il contratto collettivo di lavoro corrispondente alla dimensione o alla natura giuridica dell'impresa; ciò posto ed entro tali limiti, per gli appalti relativi al settore dell'edilizia, si considerano equivalenti i contratti collettivi nazionali di lavoro classificati mediante codice unico alfanumerico CNEL/INPES F012, F015, F018. Per consentire alle stazioni appaltanti ed enti concedenti di verificare la congruità dell'offerta, gli operatori economici trasmettono la dichiarazione di equivalenza di cui all'articolo 11, comma 4 del Codice, in sede di presentazione dell'offerta. Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì

tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e deve dichiarare fin d'ora di impegnarsi a osservare e far osservare al proprio personale tutte le norme e disposizioni applicabili a tal fine, in particolare quanto statuito dal d.lgs. 81/2008. E' causa di esclusione ai sensi dell'art. 27, comma 11, del d.lgs. n. 81 del 2008 se, nei sei mesi antecedenti la pubblicazione del bando, l'operatore economico ha operato nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a) del citato Decreto, in mancanza della patente o del documento equivalente o con una patente con punteggio inferiore a quindici crediti. Si precisa che non sono tenute al possesso della patente di cui al presente articolo le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all'articolo 100, comma 4, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023.

14. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% del valore complessivo dell'appalto e precisamente di importo pari ad € 412.212,26. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto di Tesoreria comunale - Banco BPM Filiale di Lodi – Via Cavour - 26900 IBAN IT50H0503420301000000000757.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

<http://www.ivass.it/ivass/impresesp/impresesp/HomePage.jsp>

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante. L'operatore economico può, alternativamente:

- presentare una garanzia fideiussoria gestita in tutte le fasi mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, o su registri elettronici qualificati ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014;
- presentare una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nella domanda il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);

b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;

c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;

d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;

e) prevedere espressamente:

1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

f) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

- a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
- b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
 - c. Riduzione del 10% cumulabile con quelle di cui alle precedenti lettere a) e b) in caso di presentazione di garanzie fideiussorie gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ovvero mediante verifica telematica sul sito internet dell'emittente.
 - d. Riduzione del 10% in caso di possesso di una o più delle seguenti certificazioni/marchi: certificazione UNI CEI EN ISO 50001 e UNI CEI EN ISO 30415. Tale riduzione è cumulabile con

quelle indicate alle lett. a), b) e c). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene: per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione; per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta. Non è sanabile e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

15. SOPRALLUOGO

Per la partecipazione alla presente procedura non è prevista l'effettuazione di un sopralluogo obbligatorio con il personale dell'Ente. Gli Operatori Economici partecipanti sono comunque tenuti a dichiarare (attraverso il modello di Domanda di partecipazione alla gara - Allegato A) di aver tenuto conto di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, suscettibili di influire sulla determinazione della propria offerta nonché delle condizioni contrattuali e di tutti gli oneri, compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi ed i lavori da eseguire. Gli Operatori Economici partecipanti sono altresì tenuti a dichiarare di aver posto in essere le attività finalizzate ad acquisire la conoscenza dello stato di fatto e di diritto dei luoghi interessati dalla Concessione. Il Concessionario non può pertanto eccepire durante la progettazione, esecuzione dei lavori e la gestione dell'opera, la mancata conoscenza dello stato dei luoghi e/o dei relativi elementi, in quanto noti o conoscibili alla data di sottoscrizione del contratto in ragione delle predette attività, né conseguentemente avanzare eventuali pretese risarcitorie dovute a carenze conoscitive dei luoghi.

16. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 560,00, secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 598 del 30 dicembre 2024 recante "Attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2025" pubblicata al seguente <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, l'Ente Concedente richiede, mediante il soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

17. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma SINTEL [piattaforma gare] Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritti con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno lunedì .././2026 a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta. Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma. Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto. Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto all'art. 1.1.

17.1 Regole per la presentazione dell'offerta

L'OFFERTA" è composta da:

- A - Documentazione amministrativa;
- B - Offerta tecnica;
- C - Offerta economica.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda. Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati. Le dichiarazioni da presentare a cura del concorrente sono redatte sui modelli predisposti dall'Ente e messi a disposizione nella Piattaforma.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio. L'offerta vincola il concorrente per 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo

utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara. Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà. A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale. Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

18. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui al punto 9 del presente bando.
- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di 7(sette) giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del

concorrente dalla procedura. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione. La Concedente può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di 7 (sette) giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

19. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la Piattaforma, nella sezione inerente il caricamento delle Buste telematiche di offerta, per compilare o allegare la seguente documentazione:

1. domanda di partecipazione (attraverso il Modello Allegato A);
2. (eventuale) Procura;
3. DGUE, reso disponibile nella Piattaforma, di ciascun soggetto partecipante alla procedura;
4. Attestazione SOA di cui al punto 6.2;
5. Garanzia provvisoria e documentazione attestante i poteri del soggetto che impegna il garante;
6. Comprova avvenuto pagamento del contributo a favore dell'ANAC;
7. (eventuale) Certificazioni di cui all'art. 106, comma 8, del Codice che giustificano la riduzione dell'importo della cauzione;
8. Dichiarazione per il subappalto attraverso i Modelli di cui agli Allegati B.1-subappalto qualificante o Allegato B.2-subappalto facoltativo
9. (eventuale) Documentazione in caso di avalimento di cui al punto 19.3 e dichiarazione attraverso il modello C.1- Avalimento non premiale (n.b.: si precisa che in caso di ricorso all'avalimento premiale occorrerà compilare il modello C.2 ed inserire la relativa documentazione nell'offerta tecnica, come meglio specificato al punto 19.3)
10. (eventuale) Documentazione per i soggetti associati di cui al punto 19.4 e dichiarazione attraverso il Modello Allegato D;
11. (eventuale) Documentazione progettisti di cui al punto 19.5 e dichiarazione attraverso il modello Allegato E;
12. Dichiarazione di avvenuto assolvimento imposta di bollo (attraverso il Modello Allegato F)
13. Per gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti: copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 198/2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. Si precisa che, qualora i campi previsti nelle Sezioni configurate a Portale non risultino sufficienti o disponibili, ulteriore documentazione richiesta dal presente Disciplinare di gara deve essere prodotta utilizzando la sezione "Altri Allegati".

19.1 Domanda di partecipazione ed eventuale procura

La domanda di partecipazione è redatta secondo il Modello di cui all'Allegato A "Domanda di partecipazione" reso disponibile dall'Amministrazione tra la documentazione di gara. Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94

commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3. Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente. Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico. Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti. L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta. L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento. Se l'operatore economico omette di comunicare all'Ente Concedente la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento. In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante. In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara. Tali consorzi indicano, altresì, gli eventuali consorziati a cui ricorrono per soddisfare i requisiti di partecipazione.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

Con riferimento ai Servizi Tecnici:

- Per i professionisti singoli:
 - A. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza);
 - B. requisiti (estremi di iscrizione ai relativi albi professionali) di cui all'articolo 34 dell'allegato II.12;
- Per i professionisti associati
 - A. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i professionisti associati;
 - B. requisiti (estremi di iscrizione ai relativi albi professionali) di cui all'articolo 34 dell'allegato II.12 con riferimento a tutti i professionisti associati;

- Per le società di professionisti
 - A. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'articolo 94, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
 - B. estremi di iscrizione ai relativi albi professionali dei soci;
 - C. organigramma aggiornato di cui all'articolo 35 dell'allegato II.12;

In alternativa alle dichiarazioni di cui alle lettere B. e C., il concorrente dichiara che i medesimi dati aggiornati sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell'ANAC.;
- Per le società di ingegneria
 - A. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'articolo 94, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
 - B. estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale) del direttore tecnico di cui all'articolo 36 dell'allegato II.12;
 - C. organigramma aggiornato di cui all'articolo 36 dell'allegato II.12.

In alternativa alle dichiarazioni di cui alle lettere B. e C., il concorrente dichiara che i medesimi dati aggiornati sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell'ANAC.
- Per i consorzi stabili
 - A. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'articolo 94, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- Con riferimento ai professionisti che espletano l'incarico di cui al punto 6.1.a.3), i seguenti dati: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, iscrizione al relativo albo professionale,
- Con riferimento al soggetto che svolge il servizio di coordinamento della sicurezza: riferimento al professionista di cui al punto 6.1.a.3) i seguenti dati: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, abilitazione ai sensi dell'articolo 98 del decreto legislativo 81/2008.
- I progettisti dichiarano:
 - A. il possesso dei requisiti generali e speciali attraverso il modello Allegato E- Dichiarazione dei progettisti.
 - B. Di considerare remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
 - di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi tecnici, sia sulla determinazione della propria offerta;

- C. Di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorzio esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- D. Di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- E. Di applicare il CCNL indicato dall'Ente concedente o altro CCNL equivalente, con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto-legge 76/20;
- F. Di accettare, in caso di aggiudicazione, i requisiti particolari indicati al punto 9 "requisiti di partecipazione e/o condizioni di esecuzione";
- G. il numero di dipendenti impiegati alla data di presentazione della domanda;
- H. di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999;
- I. di non essere incorso nell'interdizione automatica per inadempimento dell'obbligo di consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, la relazione di genere di cui all'articolo 47, comma 3, del decreto-legge n. 77/2021;
- J. di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante reperibile sul sito del Comune di Lodi, sezione Amministrazione Trasparente, al seguente link:
<https://lodi.e-pal.it/L190/?idSezione=7123&id=&sort=&activePage=&search=>
- e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- K. di accettare il patto di integrità approvato con deliberazione approvato con DGR n. 1751 del 17/06/2019 ed allegato al presente disciplinare;
- L. per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- M. per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale ..., il codice fiscale..., la partita IVA..., l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
- N. di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 30 e di esprimere, ai sensi dell'articolo 35 comma 5-bis del Codice, il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante dei requisiti di partecipazione, nonché per le altre finalità previste dal d.lgs. 36/2023;
- O. l'indirizzo internet del sito da utilizzare ai fini delle verifiche di autenticità della garanzia o la piattaforma (operante con tecnologie basate su registri distribuiti o su registri elettronici qualificati) utilizzata dal garante, qualora non indicati dal garante stesso nella documentazione contrattuale.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti: a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune; b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara; C. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore. Il progettista indicato dovrà attestare il possesso dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti di idoneità professionale e capacità economico-finanziaria e tecnica-professionale richiesti dal presente Disciplinare. La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e. bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT79 Z010 0003 245B E000 0000 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento. A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario e compila la dichiarazione di attestazione avvenuto assolvimento imposta di bollo (Allegato F). In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni. N.B. Le stazioni appaltanti considerano le esenzioni dal pagamento dell'imposta di bollo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72, allegato B e al Decreto legislativo n. 117/17, articolo 82. Il concorrente inoltre deve attestare di non essere incorso nella causa di esclusione di cui all'art. 27, comma 11, del d.lgs. n. 81 del 2008.

19.2 Dichiarazioni da rendere a cura degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 372 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, v. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019 Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

19.3 Documentazione in caso di avalimento

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE. Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) Il DGUE dell'ausiliaria;
- 2) la dichiarazione di avalimento da rendere attraverso il Modello Allegato C.1;
- 3) il contratto di avalimento;

Nel caso di avalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avalimento è presentato nell'offerta tecnica, unitamente alla relativa dichiarazione da rendere mediante il modello Allegato C.2. Nel caso di avalimento premiale, inoltre, ove alla gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, va allegata la documentazione atta a dimostrare che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale.

19.4 Documentazione ulteriore per i soggetti associati

Per i Consorzi non necessari (consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro; consorzi tra imprese artigiane; i consorzi stabili)

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio;
- (nel caso di consorzi stabili) o dichiarazione se le prestazioni sono eseguite con la propria struttura o tramite i consorziati indicati. o dichiarazione del consorzio se intende utilizzare requisiti di capacità tecnica e finanziaria propri o, nel novero di questi, se intende computare cumulativamente i requisiti posseduti dalle singole imprese consorziate. In questa seconda ipotesi elencare le consorziate e i relativi requisiti da computare cumulativamente. Per gli appalti di lavori che il consorzio esegua tramite le consorziate indicate in sede di gara, il consorzio indica se i requisiti sono posseduti e comprovati dalle consorziate esecutrici in proprio, ovvero mediante avalimento ai sensi dell'articolo 104.
- (per gli altri tipi di consorzi non necessari) o dichiarazione per quali consorziati il consorzio concorre. o dichiarazione del consorzio se intende utilizzare requisiti propri e, nel novero di questi, se intende far valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle proprie consorziate. In questa seconda ipotesi elencare le consorziate e i relativi mezzi messi a disposizione.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati (da rendere mediante il modello Allegato D)
- dichiarazione da ciascun esecutore di essere in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare.

- per i lavori, dichiarazione da ciascun soggetto associato che le quote di partecipazione al raggruppamento sono state stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione dallo stesso posseduti
- per i servizi tecnici, dichiarazione dei seguenti dati: nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale), posizione nel raggruppamento del giovane professionista di cui all'art. 39 dell'allegato II.12 del Codice

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati (da rendere mediante il modello Allegato D);
- dichiarazione da ciascun esecutore di essere in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare;
- per i lavori: dichiarazione da ciascun soggetto consorziato che le quote di partecipazione al consorzio ordinario sono state stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione dallo stesso posseduti.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente (mediante il modello Allegato D), attestante: a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate; C. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. d. dichiarazione da ciascun esecutore di essere in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare. e. per i lavori, dichiarazione da ciascun soggetto associato che le quote di partecipazione al raggruppamento sono state stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione dallo stesso posseduti. f. Per i servizi tecnici: dichiarazione dei seguenti dati: nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale), posizione nel raggruppamento del giovane professionista di cui all'art. 39 dell'allegato II.12 del Codice

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre (da rendere mediante il modello Allegato D)
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete (da rendere mediante il modello Allegato D).
- dichiarazione da ciascun esecutore di essere in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare;

- per i lavori: dichiarazione da ciascun soggetto retista che le quote di partecipazione alla rete sono state stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione dallo stesso posseduti.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete (da rendere mediante il modello Allegato D)
- dichiarazione da ciascun esecutore di essere in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare;
- per i lavori: dichiarazione da ciascun soggetto retista che le quote di partecipazione alla rete sono state stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione dallo stesso posseduti.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:

- copia del contratto di rete
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete (da rendere attraverso il modello Allegato D).
- dichiarazione da ciascun esecutore di essere in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare;
- per i lavori: dichiarazione da ciascun soggetto retista che le quote di partecipazione alla rete sono state stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione dallo stesso posseduti.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:

- copia del contratto di rete
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti (da rendere attraverso il modello Allegato D): a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei; C. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. d. dichiarazione da ciascun esecutore di essere in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare; e. per i lavori: dichiarazione da ciascun soggetto retista che le quote di partecipazione alla rete sono state stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione dallo stesso posseduti.

19.5 Documentazione ulteriore per i progettisti incaricati

Il concorrente che partecipa alla procedura di gara in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione ovvero che intenda avvalersi di progettisti esterni qualificati così come individuati all'interno della Domanda di Partecipazione (Allegato A), dovrà rendere le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale del/dei progettista/i incaricato/i mediante compilazione

dell'apposita sezione del DGUE. Il concorrente allega, per ciascun progettista: a. Il DGUE b. Le dichiarazioni dei progettisti (da rendere mediante Modello Allegato E) ed i relativi allegati

20. OFFERTA TECNICA.

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma telematica secondo le modalità di seguito esplicitate, seguendo le norme tecniche di utilizzo della piattaforma, a pena di inammissibilità dell'offerta. L'offerta firmata digitalmente deve contenere, a pena di esclusione, una relazione tecnica ed il proprio progetto di fattibilità tecnico economica avendo cura, per ciascuno dei criteri di valutazione di evidenziare in apposita scheda di sintesi le migliori al progetto posto a base di gara ovvero l'indicazione delle soluzioni offerte a conferma di quanto già posto a base di gara. Il numero massimo complessivo di pagine (intese come facciate) è di 30. L'offerta tecnica potrà contenere come allegati schede tecniche e dettagli a supporto delle migliori proposte, da allegare in apposito documento separato, che non concorreranno al numero massimo di pagine sopra riportato. Si invita l'operatore economico a porre particolare attenzione alla documentazione tecnico progettuale riferita alle migliori proposte per la progettazione e realizzazione del nuovo parcheggio in elevazione.

Ogni operatore economico, compreso il promotore, dovrà produrre il proprio progetto di fattibilità tecnico economica dando una chiara descrizione degli interventi di investimento, della loro funzionalità e del loro mantenimento e aggiornamento per tutta la durata concessoria nonché degli aspetti gestionali del servizio di gestione delle aree di sosta a rotazione con pagamento.

Nel caso l'operatore economico ricorra all'avvalimento premiale dovranno essere inseriti nella busta dell'offerta tecnica il contratto di avvalimento e la relativa dichiarazione da rendere mediante il modello Allegato C.2., come specificato al punto 19.3.

L'operatore economico allega altresì una dichiarazione firmata utilizzando l'apposito "Modello Allegato G Dichiarazione sui segreti tecnici e commerciali", contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali. Se è stata formulata opposizione all'accesso riguardo a talune parti dell'offerta tecnica, il concorrente, non a pena di esclusione, ma ai soli fini di una più sicura identificazione delle parti alle quali non autorizza l'accesso, è invitato ad allegare all'offerta tecnica: copia dell'Offerta tecnica con oscurate le parti costituenti, a giudizio del concorrente, segreto tecnico/commerciale

L'operatore economico che adotta un CCNL diverso rispetto a quelli indicati al punto 3.2. allega altresì, inserendola nella sezione della piattaforma relativa all'offerta tecnica, la dichiarazione firmata digitalmente utilizzando l'apposito Modello "Allegato H - Dichiarazione di equivalenza delle tutele" in cui rende la dichiarazione di equivalenze delle tutele e l'eventuale documentazione probatoria in merito all'equivalenza del proprio CCNL. Tale dichiarazione deve essere resa singolarmente per ogni CCNL diverso che l'operatore economico adotta, rispetto ai CCNL richiesti dal disciplinare nel succitato punto 3.2.

21. OFFERTA ECONOMICA.

L'operatore economico inserisce la documentazione economica, nella Piattaforma Telematica. La busta telematica "offerta economica" dovrà contenere, a pena di esclusione:

A) Il piano economico e finanziario in formato Excel editabile e con formule aperte, della concessione che deve:

1. contenere dati coerenti con tutti i valori inseriti nell'offerta economica;
2. contenere una articolata relazione accompagnatoria firmata digitalmente che descriva nel dettaglio le assunzioni e le ipotesi alla base della strutturazione del piano e delle diverse variabili utilizzate;
3. contenere almeno un prospetto di Quadro Economico degli investimenti (con esplicitazione degli oneri per la sicurezza), un prospetto di Conto Economico, un prospetto di Stato Patrimoniale previsionale ed un prospetto di rappresentazione dei flussi di cassa;
4. fornire dettaglio circa le principali dinamiche economico finanziarie dell'iniziativa, con particolare riferimento ai costi di investimento e loro distribuzione temporale, ai ricavi, ai costi operativi e gestionali;
5. fornire dettaglio circa la struttura finanziaria prevista per l'operazione, con evidenza dei tassi di interesse bancario e della durata di eventuali finanziamenti, nonché dettaglio del calcolo dei parametri WACC e Costo del Capitale (Ke);
6. i flussi di cassa del progetto (FCFO) e i flussi di cassa liberi per l'azionista (FCFE); su questi due livelli di flussi di cassa devono essere calcolati gli indicatori VAN e TIR; inoltre, deve essere calcolato almeno il DSCR come indicatore di bancabilità; il PEF deve dimostrare l'equilibrio economico e finanziario della concessione;

B) Il cronoprogramma dell'investimento

C) Il quadro economico degli investimenti

D) Il piano economico e finanziario in formato non editabile ed asseverato

E) L'asseverazione del Piano economico finanziario

F) L'asseverazione, a firma dei progettisti, circa il rispetto delle norme urbanistico - edilizie – ambientali - artistico-culturali e di rispetto di tutte le norme di settore per quanto attiene al progetto dell'Opera (norme strutturali, antincendio, igienico sanitarie, di sicurezza impiantistica, norme riferite al Codice della strada, norme nel settore informatico e di sicurezza informatica).

G) Dichiarazione sottoscritta digitalmente attestante l'assoluta corrispondenza tra i documenti di cui ai precedenti punti A) D) ed E)

Il documento di offerta economica, redatto utilizzando il “Modello Allegato I Dichiarazione di offerta economica”, contenente quanto segue:

- a) il rialzo percentuale da applicare alla quota ricavi spettante al Concedente rispetto a quanto originariamente previsto in favore del Comune di Lodi (indicare gli n. punti in aumento rispetto alla quota percentuale posta a base di gara pari al 64 % per gli stalli ordinari ed al 35 % per gli stalli del nuovo parcheggio in elevazione);
- b) l'ulteriore rialzo percentuale da riconoscere all'Ente Concedente, da esprimere in ulteriori n. punti in aumento rispetto al rialzo offerto al punto a), a seguito dell'incasso dei maggiori introiti derivanti dall'attuazione del progetto di gestione della sosta di cui al criterio tecnico C.T. 3, a decorrere dal IV° (quarto) anno di esercizio;
- c) l'importo dell'investimento per la realizzazione del nuovo parcheggio;
- d) l'importo dell'investimento per la realizzazione di tutto il sistema di smart parking.

Dagli importi di cui alle precedenti lettere c) e d) dedotti gli oneri per la sicurezza (non ribassabili) e per confronto con i valori proposti dal Promotore rispettivamente € 4.756.320,99 (importo al netto degli oneri per la sicurezza) per l'investimento in via Massena ed € 2.606.431,08 (importo al netto degli oneri per la sicurezza) per la realizzazione di tutto il sistema di smart parking, verranno determinati i ribassi percentuali da utilizzare come ribasso unico da applicarsi anche agli interventi

di manutenzione straordinaria in corso di concessione previsti nel PEF e valutati a prezziario vigente al momento dell'esecuzione dell'intervento.

Gli importi degli investimenti vanno calcolati con riferimento ai listini utilizzati dal promotore per la definizione dei costi del proprio progetto di fattibilità tecnico economica e previsti quali listini di riferimento dagli atti di gara per la realizzazione di lavorazioni e/o attività ulteriori o successive alla realizzazione delle opere in progetto, secondo la seguente articolazione di priorità (ci si riferisce al listino successivo del seguente elenco a seguito di attestazione di assenza del prezzo nel listino che lo precede):

1. Prezziario Lavori Pubblici della Regione Lombardia;
2. Listino prezzi edito da Associazione Nazionale Costruttori di Impianti - Assital
3. Prezziario DEI.

Nel suddetto "Modello di Dichiarazione di Offerta Economica" dovranno, inoltre, essere inseriti:

- i costi aziendali dell'impresa, espressi in euro, concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- i propri costi della manodopera espressi in euro, riferiti alla fase di costruzione e di gestione.

I costi della manodopera indicati nel presente Disciplinare di Gara non sono ribassabili, tuttavia l'articolo 41, comma 14, del Codice prevede che "Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale". Pertanto, nel caso in cui l'operatore economico esponga un costo della manodopera inferiore a quello stimato dalla Concedente, ne dovrà fornire adeguata giustificazione. Detti costi dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'affidamento. I costi della manodopera e i costi aziendali vanno indicati in termini assoluti, considerando tutta la durata dei lavori.

L'operatore economico che abbia indicato costi della manodopera inferiori rispetto a quelli stimati dalla Concedente e non soggetti a ribasso, produce nella busta economica una dichiarazione, debitamente sottoscritta digitalmente, contenente l'indicazione dei seguenti elementi:

- il C.C.N.L. applicato ai lavoratori impiegati nell'esecuzione dell'intervento e gestione del servizio;
- il numero di persone da impiegare nell'esecuzione dell'intervento in caso di aggiudicazione e, per ciascuna unità, una precisazione recante: qualifica, livello, numero di ore di lavoro stimate, costo orario e totale della manodopera per livello (come da modello "Costi della manodopera");
- che il costo del personale non è inferiore ai minimi salariali retributivi.

22. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La procedura è aggiudicata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. La procedura di valutazione prevede l'attribuzione di 100 punti, di cui massimo 80 punti per la qualità dell'offerta tecnica e massimo 20 punti per l'offerta economica:

ELEMENTO	PUNTEGGIO MASSIMO
OFFERTA TECNICA	80
OFFERTA ECONOMICA	20
TOTALE	100

Condizione di base e di ammissibilità dell'offerta, come riportato e specificato al cap.3, l'operatore dovrà confermare con apposita dichiarazione di rispettare i principi DNSH anche in materia di salvaguardia sociale.

22.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

E' il pilastro del processo di valutazione e si sviluppa sui seguenti sei parametri di giudizio.

CT1: il progetto del nuovo parcheggio: rispetto all'esigenza di realizzare un parcheggio in elevazione nell'area attuale del parcheggio di via General Massena, per una capienza di minimo di 296 posti, così come da proposta progettuale del promotore (comprensivo dei posti auto al piano terreno).

La stazione appaltante intende premiare l'operatore economico che proporrà:

1. la miglior soluzione architettonica in grado di ridurre l'impatto paesaggistico dell'opera anche con soluzioni green, comunque di basso costo manutentivo (criterio qualitativo);
2. la soluzione che comporta il minor consumo energetico indicando il Consumo totale (kWh) = $\frac{\text{Potenza (W)} \times \text{Ore di utilizzo}}{1000}$ (criterio quantitativo);
3. l'impiego di fonti rinnovabili per la produzione di energia a riduzione del costo energetico (criterio qualitativo);
4. un incremento del numero dei posti auto rispetto ai 296 proposti dal promotore, comprensivi dei posti auto al piano terreno (criterio quantitativo);
5. la soluzione che prevede il maggior numero di stalli ricarica per auto elettriche (criterio quantitativo) oltre a quelli previsti dalla normativa vigente;
6. la soluzione che prevede la possibilità di implementare in futuro il numero dei posti previsti nel progetto conservando la struttura realizzata ad esempio sopralzando la struttura esistente senza eccessivo aggravio di costi per gli adeguamenti strutturali dell'esistente (criterio qualitativo);
7. la miglior soluzione che sviluppi e dia evidenza: della minore entità dei costi di manutenzione e della maggiore durabilità dell'intervento anche mediante adeguato ed attento piano di manutenzione dell'opera volto ad aumentarne la vita utile complessiva con programmati interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e/o sostituzione elementi con ciclo vita inferiore e/o prossima alla durata della concessione (criterio qualitativo);
8. la soluzione con minore durata del cantiere (tempo tra inizio attività di cantiere con delimitazione area e apertura al pubblico) (criterio quantitativo);
9. la soluzione che comporta i minori effetti del cantiere sul contesto circostante (mitigazione degli effetti del cantiere sulle restanti aree a parcheggio con attenuazione delle interferenze tra le varie componenti di traffico che comunque impegneranno le aree adiacenti lo stesso (criterio qualitativo);
10. la soluzione che comporta la miglior mitigazione degli effetti del cantiere sulle destinazioni d'uso, funzioni ed attività esistenti (servizi sanitari, residenze ed attività circostanti l'area) (criterio qualitativo);
11. la migliore soluzione di recupero e conversione o riqualificazione a parcheggio di aree comunali o in disponibilità al Comune da destinare a parcheggio per il periodo transitorio di durata del cantiere che attenui la riduzione degli stalli a parcheggio durante tutta la durata del cantiere. A tal proposito si segnalano aree di proprietà comunali destinabili a tale destinazione Foglio 37 mappali 385 e 498, Foglio 36 mappale 99 Foglio 44 mappali 217, 275 e 276. È auspicabile che l'operatore economico formuli una proposta di ottimizzazione funzionale dell'area dopo il periodo transitorio anche e soprattutto in sinergia con l'attuale area adibita alla sosta camper posta in via General Massena, 34. Lo scopo è dotare l'amministrazione di un'area multifunzione, in grado di potersi configurare a seconda delle esigenze, in appoggio al piano sosta (criterio qualitativo).

CT2: la migliore tecnologia ed il miglior sistema di gestione di tutte le aree di sosta a pagamento nonché le attività sanzionatorie e di gestione di rilascio e rinnovo dei contrassegni per l'accesso alla Zona a Traffico limitato e per la sosta nelle aree omogenee, come previsto dal "REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ACCESSO E LA PERMANENZA NELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO (ZTL)" approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 27/04/2026

La stazione appaltante intende premiare l'operatore economico che proporrà:

1. oltre all'attività sanzionatoria in carico al Concessionario la miglior soluzione focalizzata a ridurre il gap tra stalli sostati e tariffe incassate (incremento delle entrate rispetto allo storico e con l'adeguamento al nuovo piano sosta) (criterio quantitativo);
2. la miglior soluzione che sviluppi e dia evidenza: della minore entità dei costi di manutenzione e della maggiore durabilità dell'intervento anche mediante adeguato ed attento piano di manutenzione dell'opera volto ad aumentarne la vita utile complessiva con programmati interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e/o sostituzione elementi con ciclo vita inferiore e/o prossima alla durata della concessione (criterio qualitativo).

CT3: la piattaforma digitale che governa il funzionamento dell'intero sistema e che consente di monitorare costantemente le attività di gestione.

La stazione appaltante intende premiare l'operatore economico che proporrà:

1. la miglior soluzione di governo dei flussi informativi a livello traffico, parcheggi, mobilità e tempestività degli interventi manutentivi (criterio qualitativo);
2. la miglior soluzione per il monitoraggio del corretto utilizzo degli stalli per persone svantaggiate (stalli per disabili) al fine di ridurre gli utilizzi impropri e scorretti di tali stalli (criterio qualitativo).

CT4: la dotazione di smart devices, a partire dal potenziamento del sistema ZTL, della capacità di rilevare, tramite sensori, lo stato di fatto funzionale di tutte le aree di sosta e dei servizi in app in dotazione alla cittadinanza sia per abbonamenti e prenotazioni sia per i cittadini residenti.

La stazione appaltante intende premiare l'operatore economico che proporrà:

1. la soluzione integrata più completa e flessibile nel tempo e che meglio attua le previsioni del "Regolamento per la disciplina dell'accesso e la permanenza nella zona a traffico limitato" approvato con deliberazione di Consiglio Comunale 31/2026 (criterio qualitativo);
2. la soluzione che consenta di disporre nel minor tempo possibile delle informazioni di monitoraggio degli effetti conseguenti alla modifica di strategie legate alla politica della sosta (criterio qualitativo);

CT5: il bike sharing con le stazioni di ricarica, da posizionare presso il nuovo parcheggio di via General Massena e in almeno altri due punti in città.

La stazione appaltante intende premiare l'operatore economico che proporrà:

1. il maggior numero di punti Bike Sharing attrezzati aggiuntivi rispetto ai tre offerti dal Promotore (da definire per ciascun punto aggiuntivo sulla base delle voci per punto attrezzato definite nell'elaborato CSS Calcolo Sommario della Spesa punto. 3.2) (criterio quantitativo);
2. la soluzione con i minori costi di gestione e più funzionale a vantaggio del futuro gestore (criterio qualitativo);

CT6: gestione della fase di transizione dall'attuale concessione.

La stazione appaltante intende premiare l'operatore economico che sarà in grado di proporre la miglior progettualità tesa al raggiungimento di questo scopo in particolare garantendo:

1. le più efficaci modalità di subentro con l'attuale gestore al fine di evitare disagi ai fruitori del servizio nel periodo di sostituzione dei parcometri e dell'installazione dei sensori di sosta (criterio qualitativo);
2. le più efficaci modalità di subentro con l'attuale gestore al fine di evitare disagi ai fruitori del servizio nel periodo di aggiornamento del sistema di gestione degli stalli (criterio qualitativo);
3. le più consone modalità comunicative al fine di rendere edotti i fruitori del servizio del cambiamento delle modalità di gestione del servizio della sosta (criterio qualitativo);
4. le più efficaci modalità di riconoscimento dei residui e limitati titoli già emessi dal gestore uscente ovvero di rimborso degli stessi all'atto dell'affidamento del nuovo contratto di gestione del servizio delle aree di sosta cittadine, con particolare riferimento agli abbonamenti annuali già rilasciati (criterio qualitativo).

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi:

INDICE / CRITERIO	PESO	NOTE
OFFERTA TECNICA	80	
CT1. Nuovo Parcheggio	30	
<i>Prog. Architettonico-paesaggistico punto 1)</i>	10	
<i>Prog. Tecnico punti da 2) a 11)</i>	20	<i>2 punti per ogni sotto criterio correttamente sviluppato o proposto, con modalità di attribuzione del punteggio differenziata a seconda che si tratti di criterio qualitativo o quantitativo</i>
CT2. sistema di gestione	20	
<i>2.1 Sistema di rilevazione punto 1)</i>	15	
<i>2.2 Organizzazione gestionale punto 2)</i>	5	
CT3. Digital	10	
<i>3.1 Piattaforma punti da 1) a 2)</i>	10	<i>Valutato nel complesso trattandosi di sotto criteri tutti di tipo qualitativo</i>
CT4 Smart devices	10	
<i>4.1 ZTL punto 1)</i>	6	
<i>4.2 Smart City punto 2)</i>	4	
CT5 Bike sharing	5	
<i>5.1 Sistema bike punti da 1) a 2)</i>	5	<i>2,5 punti per ogni sotto criterio correttamente sviluppato o proposto, con modalità di attribuzione del punteggio differenziata a seconda che si tratti di criterio qualitativo o quantitativo</i>
CT6. Transizione Concessione	5	

6.1 Modalità transizione punti da 1) a 4)	5	Valutato nel complesso trattandosi di sotto criteri tutti di tipo qualitativo
---	---	---

22.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica.

Modalità di attribuzione del punteggio per i criteri di valutazione di natura qualitativa: verrà applicato il "metodo aggregativo compensatore" secondo la specifica tabella dei giudizi definita nella tabella sottostante. Per ciascuno degli elementi tecnici con punteggio discrezionale della tabella di cui al precedente paragrafo viene assegnato un coefficiente, compreso tra 0 e 1, come media dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari, con approssimazione al secondo decimale, sulla base di una valutazione graduata sulla seguente scala di giudizi:

GIUDIZIO	COEFFICIENTE
Eccellente	1
Ottimo	0,9
Buono	0,8
Discreto	0,7
Sufficiente	0,6
Appena sufficiente	0,5
Insufficiente	0,4
Gravemente insufficiente	0,3
Negativo	0,2
Quasi del tutto assente	0,1
Assente completamente negativo	0

Ciascun membro della commissione procederà con l'attribuzione di un coefficiente compreso fra 0 ed 1 relativamente ai criteri qualitativi, successivamente verrà calcolata la media dei coefficienti assegnati al criterio ed applicata la riparametrazione finale riportando al valore "1" il punteggio medio più elevato e riproporzionando i valori delle altre offerte. La valutazione così ottenuta sarà poi rapportata al punteggio massimo previsto per lo specifico criterio tecnico di valutazione. La riparametrazione non avrà effetto in merito alla valutazione della soglia di sbarramento per l'accesso alle fasi successive della gara. Nel caso di una sola offerta, si precisa che non si procederà ad alcuna riparametrazione.

Modalità di attribuzione del punteggio per i criteri di valutazione di natura quantitativa: saranno determinati assegnando il massimo del punteggio all'offerta più conveniente (soluzione con minor consumo energetico; soluzione con maggior numero di posti aggiuntivi rispetto a quelli indicati dal promotore; soluzione con maggior numero di stalli di ricarica elettrica oltre il minimo di legge/normativa; maggior numero di settimane di riduzione per l'esecuzione dei lavori del parcheggio rialzato rispetto al cronoprogramma del promotore; maggior incremento delle entrate rispetto allo storico e considerando l'adeguamento al nuovo piano sosta per quanto attiene i nuovi posti blu previsti e le zone, con tariffe di cui alla delibera GC 24 del 06.02.2025; maggior numero di Punti Bike Sharing attrezzati aggiuntivi rispetto ai tre offerti dal Promotore).

Il punteggio verrà attribuito mediante l'individuazione di un coefficiente calcolato con la seguente formula: **Ci = Ra / Rmax**

Dove:

- Ci è il coefficiente attribuito al concorrente;

- **Ra** è il valore offerto dal concorrente esaminato;
- **Rmax** è il valore dell'offerta più conveniente o che meglio sviluppa la richiesta del criterio/sotto criterio tra quelle presentate.

Il punteggio finale del criterio è dato da: **Punti = Ci × Peso massimo del criterio.**

Modalità di attribuzione del punteggio per i criteri di natura tabellare: Per tali criteri l'attribuzione del punteggio avverrà in modalità binaria (on/off): l'accertamento della presenza del requisito o dell'impegno richiesto comporterà l'assegnazione dell'intero punteggio previsto per il criterio ("SI"), mentre la sua assenza o mancata dichiarazione comporterà l'attribuzione di un punteggio pari a zero ("NO").

Soglia di sbarramento: All'esito della valutazione tecnica, saranno ammessi alle successive fasi di gara esclusivamente i concorrenti che avranno conseguito un punteggio tecnico complessivo non inferiore a **60 (sessanta) punti**. Il mancato raggiungimento di tale soglia minima comporterà l'esclusione dell'operatore economico dalla procedura, senza l'apertura della busta contenente l'offerta economica.

22.3 Criteri di valutazione e metodo di attribuzione del punteggio dell'offerta economica

La valutazione si fonda su due principi: il valore degli investimenti e il valore economico.

Il valore degli investimenti ha una duplice lettura:

- l'investimento per la realizzazione del nuovo parcheggio: valutato in economia di costruzione rispetto alla proposta del Promotore € 4.848.528,05 assunta come importo base dei lavori di investimento (quantitativo); [N.B. il ribasso percentuale desumibile confrontando i due importi: quello proposto dal candidato al netto degli oneri per la sicurezza non ribassabili e quello del promotore pure al netto degli oneri per la sicurezza (€ 4.756.320,99) verrà utilizzato come ribasso unico percentuale da applicarsi ai prezzi unitari dedotti dai prezziari di cui al precedente paragrafo 21 del presente disciplinare e verrà applicato anche agli interventi di manutenzione straordinaria in corso di concessione previsti nel PEF e valutati a prezziario vigente al momento dell'esecuzione dell'intervento];
- l'investimento per la realizzazione di tutto il sistema di smart parking: valutato in economia di costruzione, fornitura ed installazione rispetto alla proposta del Promotore € 2.658.559,70 assunta come importo base dei lavori e forniture di investimento (quantitativo); [N.B. il ribasso percentuale desumibile confrontando i due importi: quello proposto dal candidato al netto degli oneri per la sicurezza non ribassabili e quello del promotore pure al netto degli oneri per la sicurezza (€ 2.606.431,08) verrà utilizzato come ribasso unico percentuale da applicarsi ai prezzi unitari dedotti dai prezziari di cui al precedente paragrafo 21 del presente disciplinare e verrà applicato anche agli interventi di manutenzione straordinaria in corso di concessione previsti nel PEF e valutati a prezziario vigente al momento dell'esecuzione dell'intervento];
- il valore economico in termini assoluti (derivato dalla maggior quota ricavi destinata al concedente) che va comunque ponderato con i potenziali di ricavo e dei relativi cash flows proiettati su tutto l'arco concessorio (quantitativo).

Il punteggio dell'offerta economica è attribuito sulla base dei seguenti criteri di valutazione:

B. OFFERTA ECONOMICA	20	NOTE
E.1 Piano Investimenti	10	
<i>1.1 Nuovo Park</i>	6	

1.2 Piattaforma e Digital devices	4	
E.2 Economics	10	
2.1 maggior valore della quota ricavi destinata al concedente offerta	4	
2.2 miglior ricavo potenziale dedotto da PEF asseverato	4	
2.3 controllo flussi cash (tramite miglior DSCR dedotto da PEF asseverato)	2	

Modalità di attribuzione del punteggio dell'offerta economica:

Criteri E.1 e E.2

Saranno determinati assegnando il massimo del punteggio all'offerta più conveniente.

Il punteggio verrà attribuito in base alla seguente formula:

$$Ci = Ra / Rmax$$

Dove:

- **Ci** è il coefficiente attribuito al concorrente;
- **Ra** è il valore offerto dal concorrente esaminato;
- **Rmax** è il valore dell'offerta più conveniente tra quelle presentate.

Il punteggio finale del criterio è dato da: **Punti = Ci × Peso massimo del criterio**

22.4 Metodo di calcolo dei punteggi – formazione della graduatoria.

Terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi, si procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio, come di seguito riportato.

Il punteggio complessivo (PT) per il concorrente i-esimo è dato dalla somma del punteggio tecnico e del punteggio economico: $PTi = Pi(\text{tecnico}) + Pi(\text{economico})$

Dove:

- PTi è il punteggio totale dell'offerta i;
- Pi(tecnico) è il punteggio ottenuto per l'offerta tecnica (max 80 punti);
- Pi(economico) è il punteggio ottenuto per l'offerta economica (max 20 punti).

23. AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA DI GARA - STIPULA DELLA CONCESSIONE.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente Disciplinare di Gara. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria ed allo scorrimento della graduatoria. Una volta disposta l'aggiudicazione, ne sarà data comunicazione a tutti i concorrenti, ai sensi dell'art. 90, comma 1, lettera c, del Codice oltre a garantire la pubblicità di legge secondo i principi della digitalizzazione.

Qualora il Promotore non risulti aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese per la predisposizione della proposta e, comunque, nei limiti massimi previsti dalla normativa vigente. L'esito della gara sarà disponibile, successivamente all'aggiudicazione, nella BDNCP nonché sull'indicato profilo del committente, unitamente alla determina di aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 107, comma 2, del Codice, non si procede all'aggiudicazione della concessione all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE. La Concedente si riserva inoltre la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

Ai sensi dell'art. 108, comma 10, del Codice, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, compresa l'offerta del Promotore, la Concedente si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione.

La concessione è stipulata non prima di 32 (trentadue) giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e, comunque, entro 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione, o entro i termini di approvazione del PFTE definitivo, se superiori, salvo quanto previsto dall'articolo 18, comma 2, del Codice.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione della concessione, l'aggiudicatario deve presentare le garanzie come previste nello schema di contratto di concessione, secondo le modalità previste dall'articolo 117 del Codice. Se la stipula della concessione non avviene nel termine per fatto della Concedente, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato.

Se la stipula della concessione non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione. L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione della concessione, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice. L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto di concessione è stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale Rogante dell'Ente Concedente, ai sensi dell'art. 18 del Codice. Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto. In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124, comma 2, del Codice.

24. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 5 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione. La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente". La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

25. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima sessione ha luogo il giorno/./2026 alle ore La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche. La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

26. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il Seggio di Gara accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 18.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

27. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara. La commissione giudicatrice procede all'esame e valutazione delle offerte presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, tramite la piattaforma telematica:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche. La commissione procede all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta

dell'Ente concedente presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 7 giorni dalla data della richiesta. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al punto 2.3 . collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria.

L'Ente concedente comunica il giorno e l'ora del sorteggio, secondo le modalità previste punto 2.3. La commissione rende visibile ai concorrenti, tramite la piattaforma telematica, il punteggio conseguito sull'offerta economica. All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione redige la graduatoria. L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

28. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Sono considerate anormalmente basse le offerte che superano i 4/5 del punteggio tecnico e del punteggio economico. L'Ente Concedente si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa. Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP può avvalersi della Commissione giudicatrice per valutarne la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro. Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

29. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 69 del R.D. n. 827/1924, si procederà all'aggiudicazione anche nel caso di presentazione di una sola offerta.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale rispetto a quelli indicati dalla stazione appaltante all'articolo 3.2;

- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dal punto 9 del presente disciplinare L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente, si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria. Il contratto è stipulato non prima di 32 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione. All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice. Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali. Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso. L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione. Il contratto è stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale Rogante dell'Ente Concedente, con atto pubblico notarile informatico, ai sensi dell'articolo 18 del Codice. Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario trasmette alla stazione appaltante copia autentica, ai sensi dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, della polizza di responsabilità civile professionale a copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento della propria attività.

30. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136. L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve

essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro. Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto. In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

31. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, nel codice di comportamento di questo Ente Concedente e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante.

32. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice. Come previsto dall'art. 36, comma 1 del d.lgs. 36/2023, con la comunicazione dell'aggiudicazione di cui all'art. 90 del d.lgs. 36/2023, sarà trasmessa l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, salvo quanto previsto dall'art. 36, comma 5 del d.lgs. 36/2023 sull'ostensione delle parti dell'offerta di cui è stato richiesto l'oscuramento. Ai sensi dell'art. 36, comma 2 del d.lgs. 36/2023, agli operatori economici collocatisi nei primi cinque posti in graduatoria saranno trasmesse reciprocamente le offerte dagli stessi presentate, salvo quanto previsto dall'art. 36, comma 5 del d.lgs. 36/2023 sull'ostensione delle parti dell'offerta di cui è stato richiesto l'oscuramento. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 36, comma 3, 4 e 5 del d.lgs. 36/2023, con la comunicazione dell'aggiudicazione di cui all'art. 90 del d.lgs. 36/2023, la stazione appaltante darà atto delle decisioni assunte sulle eventuali richieste di oscuramento di parti delle offerte indicate dagli operatori ai sensi dell'articolo 35, comma 4, lettera a). Le decisioni di cui sopra sono impugnabili ai sensi dell'articolo 116 del codice del processo amministrativo (allegato I al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104), con ricorso notificato e depositato entro dieci giorni dalla comunicazione digitale della aggiudicazione. Le parti intime possono costituirsi entro dieci giorni dal perfezionamento nei propri confronti della notifica del ricorso. L'accesso agli atti è comunque garantito ai sensi dell'art. 35 D.lgs. 36/2023 ed è ammesso a decorrere dalla comunicazione di aggiudicazione ai sensi dell'art. 90 d.lgs. n. 36/2023. La partecipazione alla gara presuppone il consenso degli operatori economici all'ostensione della propria offerta tecnica. E fatta salva, in ogni caso, la facoltà per l'offerente di oscurare quelle

informazioni che, fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima, costituiscano segreti tecnici o commerciali (know-how). In tal caso, l'operatore dovrà:

1. puntualmente e specificamente indicare le parti da segretare, corredate, ai sensi dell'art. 35 comma 4 del Codice, da adeguata e comprovata motivazione, da indicare in sede di offerta, la quale sarà rimessa alla valutazione discrezionale della Committente. Premesso che l'operato della Stazione Appaltante è improntato ai principi di massima trasparenza, non saranno positivamente valutate le motivazioni generiche e sommarie poste a sostegno delle istanze di oscuramento. All'esito della suddetta valutazione, le decisioni della Stazione Appaltante saranno riportate nella comunicazione di aggiudicazione. A far data da quest'ultima comunicazione, decorre il termine di 10 giorni per impugnare le determinazioni assunte dalla Stazione Appaltante in ordine all'accoglimento o al rigetto delle istanze di oscuramento.
2. produrre una copia dell'intera offerta tecnica con oscurate le parti che, a giudizio del concorrente, costituiscono segreto tecnico/commerciale. Nel caso in cui l'operatore economico presenti la copia dell'offerta tecnica contenente parti oscurate, nella comunicazione dell'aggiudicazione la stazione appaltante dà atto delle decisioni assunte sulle richieste di oscuramento. Nel caso di rigetto della richiesta di oscuramento, prima del decorso del termine per l'impugnazione della decisione previsto all'articolo 36, comma 4, del codice, la stazione appaltante rende disponibile la copia dell'offerta tecnica con le parti di cui è stato chiesto l'oscuramento. Decorso inutilmente il termine per l'impugnazione della decisione, è resa disponibile l'offerta comprensiva anche delle parti ritenute non oscurabili. In caso di ricorso all'inversione procedimentale gli atti della procedura sono messi a disposizione con le modalità suindicate, avvertendo che la documentazione amministrativa non ha formato oggetto di valutazione da parte della stazione appaltante.

33. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo della Regione Lombardia.

Trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 215 del Codice relativamente al collegio consultivo tecnico formato secondo le modalità di cui all'allegato V.2 del Codice, al fine di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione del contratto. I costi sono ripartiti tra le parti. Il collegio è costituito da n. 5 membri.

34. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione secondo quanto riportato nell'apposita scheda informativa allegata alla documentazione di gara (Allegato L).

Allegati:

- Allegato A - Domanda di partecipazione
- Allegato B.1- Dichiarazione subappalto qualificante
- Allegato B.2 - Dichiarazione subappalto facoltativo
- Allegato C.1- Dichiarazione avvalimento non premiale
- Allegato C.2 - Dichiarazione avvalimento premiale
- Allegato D - Dichiarazione soggetti associati
- Allegato E - Dichiarazione progettisti
- Allegato F - Dichiarazione avvenuto assolvimento imposta di bollo
- Allegato G - Dichiarazione sui segreti tecnici e commerciali
- Allegato H - Dichiarazione di equivalenza delle tutele
- Allegato I - Dichiarazione di offerta economica
- Allegato L - Informativa privacy
- Allegato M - Patto d'Integrità
- Allegato N - Dichiarazione spese sostenute per il PFTE

Il RUP Ing. Giovanni Ligi